



COMUNE di OLBIA

Provincia di Olbia – Tempio

VARIANTE

AL PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO

EX L.R. N°23/85

DELLA ZONA N° 16 - FRAZIONE DI

PITTULONGU

APPROVAZIONE DEFINITIVA

NORME DI ATTUAZIONE

UFF. TECNICO - SETT. URBANISTICA

Ing. Costantino Azzena

Ing. Antonio G. Zanda

Geom. Antonello Marongiu

Geom. Giovanni Fresi Roglia

Geom. Giuseppe Spano

Geom. Salvatore Spano

Geom. Lucia Valentina Muzzu

Ing. Valentina Secchi

IL SINDACO

On. Giovanni M.E. Giovannelli

L'ASSESSORE

Avv. Carlo Careddu

IL DIRIGENTE

Ing. Costantino Azzena

IL SEGRETARIO

Dott. ssa Stefania Cinzia Giua

Aprile 2015

Elaborato **B**

INDICE

TITOLO I PARTE PRIMA DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 - FINALITA' DELLE NORME	pag. 4
1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME	pag. 4
1.3 - EFFICACIA DELLE NORME	pag. 4
1.4 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO	pag. 4

PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI

2.1 - DEFINIZIONE DI "UNITA' EDILIZIA" E "AREA DI INTERESSE TERRITORIALE"	pag. 6
2.2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO	pag. 6

PARTE TERZA MODALITA' D'INTERVENTO

3.1 - NUOVA EDIFICAZIONE E/O COMPLETAMENTO	pag. 8
3.2 - CONSERVAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE	pag. 8
3.3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA	pag. 8

PARTE QUARTA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEI METODI DI MISURA

4.1 - ALTEZZA DEI FABBRICATI	pag. 12
4.2 - SUPERFICIE COPERTA	pag. 12
4.3 - SUPERFICIE LORDA	pag. 12
4.4 - VOLUME	pag. 12
4.5 - NUMERO DEI PIANI	pag. 14
4.6 - DISTANZE DAI CONFINI E DALLA STRADA	pag. 14
4.7 - AGGETTI - BALCONI - VERANDE	pag. 14

PARTE QUINTA PRESCRIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

5.1 - ALTEZZA DEI FABBRICATI	pag. 15
5.2 - SUPERFICIE COPERTA	pag. 15
5.3 - VOLUME	pag. 15
5.4 - NUMERO DEI PIANI	pag. 16
5.5 - DISTANZE DAI CONFINI E DALLA STRADA	pag. 16
5.6 - DISTANZE TRA EDIFICI PROSPICIENTI	pag. 16
5.7 - AGGETTI - BALCONI - VERANDE	pag. 16
5.8 - COPERTURA DEI FABBRICATI	pag. 17
5.9 - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE	pag. 17
5.10 - RECINZIONI	pag. 17
5.11 - TETTOIE	pag. 17
5.12 - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE	pag. 18
5.13 - LOCALI SEMINTERRATI	pag. 18
5.14 - SPAZI PRIVATI	pag. 18

5.15 - DESTINAZIONE D'USO	pag. 18
---------------------------	---------

**PARTE SESTA
AREE DI INTERESSE TERRITORIALE**

6.1 – INDIVIDUAZIONE	pag. 19
6.2 - MODALITA' D'INTERVENTO	pag. 19

**PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

7.1 - SITUAZIONI PREGRESSE	pag. 21
7.2 - VALIDITA' DELLE TABELLE DELLE PRESCRIZIONI	pag. 21
7.3 - RICHIAMI A DISPOSIZIONI DI LEGGE GENERALI	pag. 21
7.4 - DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PAESISTICA	pag. 21
7.5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	pag. 22
7.6 – ONERI CONCESSORI	pag. 22
7.7 – FASCIA DI RISPETTO STRADA PROVINCIALE OLBIA GOLFO ARANCI	pag. 22
7.8 – AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA	pag. 22
7.9 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 23

**PARTE OTTAVA
NORME PARTICOLARI PER SINGOLI LOTTI**

8. – NORME PARTICOLARI PER SINGOLI LOTTI	pag. 24
--	---------

TITOLO II
IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLE AREE
DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA
CAPO I
NORME COMUNI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DI
PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

10 – PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA	pag. 25
11 – STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	pag. 27
12 – STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA	pag. 27

CAPO II
AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

13 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (HI4)	pag. 29
14 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA (HI3)	pag. 31
15 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (HI2)	pag. 32
16 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MODERATA (HI1)	pag. 33

CAPO III
AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA

17 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA DA FRANA (Hg4)	pag. 34
18 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ ELEVATA DA FRANA (Hg3)	pag. 36
19 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ MEDIA DA FRANA (Hg2)	pag. 37
20 – DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ MODERATA DA FRANA (Hg1)	pag. 38

ALLEGATO A

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLE PRESENTI NORME	pag. 39
---	---------

ALLEGATO B

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLE PRESENTI NORME	pag. 41
--	---------

TABELLE

TITOLO I

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.1 - FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati grafici del Piano di risanamento di Pittulongu, dei quali possiedono medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti della applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla Legge n° 1902 del 03.11.1952 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme di attuazione si applicano a qualsiasi intervento edilizio che avvenga nel territorio indicato nel Programma di Fabbricazione della località di Pittulongu ed assoggettato dal medesimo Programma allo studio di Piano di Risanamento.

In tale ambito le presenti norme sono integralmente sostitutive di quelle vigenti proposte per la medesima zona dal vigente strumento urbanistico comunale.

Art. 1.3 - EFFICACIA DELLE NORME

Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici e nelle presenti norme di attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario.

Per le aree rappresentate in tavole e scale diverse fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.

Art. 1.4 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DI RISANAMENTO

Il Piano di risanamento che interessa il territorio individuato nel precedente art.1.2 è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborato A	<i>Relazione tecnico illustrativa</i>
Elaborato B	<i>Norme di attuazione</i>
Elaborato C	<i>Elenco delle ditte espropriande</i>
Elaborato D1	<i>Planimetria generale della pianificazione vigente – monte S.P.</i>
Elaborato D2	<i>Planimetria generale della pianificazione vigente – valle S.P.</i>
Elaborato E	<i>Rapporto ambientale</i>
Elaborato F	<i>Sintesi non tecnica</i>
Elaborato G	<i>Relazione paesaggistica</i>
Elaborato H	<i>Foto-inserimenti</i>
Tavola 1.00	<i>Inquadramento urbanistico</i>
Tavola 2.00	<i>Planimetria individuazione degli isolati</i>
Tavola 3.00	<i>Planimetria generale variante</i>
Tavola 3.01	<i>Planimetria generale variante – zona nord</i>
Tavola 3.02	<i>Planimetria generale variante – zona sud</i>
Tavola 3.03	<i>Planimetria con variazioni aree edificabili rispetto al Piano del 1996</i>
Tavola 3.04	<i>Planimetria di raffronto del perimetro inscrittore</i>
Tavola 4.00	<i>Planimetria catastale</i>
Tavola 5.00	<i>Planimetria delle aree a pericolosità idraulica</i>
Tavola 6.00	<i>Planimetria delle aree a pericolosità di frana</i>

Tavola 7.00	<i>Planimetria opere di mitigazione rischio idrogeologico</i>
Tavola 8.00	<i>Planimetria delle aree a pericolosità idraulica residua con interventi di progetto</i>
Elaborato 9	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Relazione generale</i>
Elaborato 9.1.1	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Relazione idrologica e idraulica della rete idrica, acque reflue e acque meteoriche</i>
Elaborato 9.1.2	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Relazione di calcolo elettrico e illuminotecnico</i>
Elaborato 9.2.1	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Elenco dei prezzi unitari</i>
Elaborato 9.2.2	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Computo metrico estimativo</i>
Tavola 9.3	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche - Carta dei bacini</i>
Tavola 9.4	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche - Planimetria</i>
Tavola 9.5	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche - Pozzetti di ispezione</i>
Tavola 9.6	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche - Particolari costruttivi: canalette opere civili e in c.a.</i>
Tavola 9.7	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Acque meteoriche- Particolari costruttivi: caditoie opere civili e in c.a.</i>
Tavola 9.8	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete fognaria acque reflue - Planimetria</i>
Tavola 9.9	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete fognaria acque reflue Pozzetti di ispezione e incrocio – particolare allaccio all'utenza</i>
Tavola 9.10	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete idrica - Planimetria</i>
Tavola 9.11	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete idrica Pozzetti di manovra</i>
Tavola 9.12	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete pubblica illuminazione - Planimetria</i>
Tavola 9.13	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete pubblica illuminazione - Schemi unifilari</i>
Tavola 9.14	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Rete pubblica illuminazione - Particolari costruttivi</i>
Tavola 9.15	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Viabilità - Planimetria</i>
Tavola 9.16	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Viabilità - Sezioni stradali tipo</i>
Tavola 9.17	<i>Opere di urbanizzazione primaria – Stazione di sollevamento</i>
Tavola 10.01	<i>Stralcio Programma di Fabbricazione vigente - Stato di Fatto</i>
Tavola 10.01x	<i>Stralcio Programma di Fabbricazione - proposta di variante</i>

PARTE SECONDA NORME PROCEDURALI

Art. 2.1 - DEFINIZIONE DI "LOTTO" E DI "AREA DI INTERESSE TERRITORIALE"

Ai fini del presente Piano si definisce come lotto l'unità minima di analisi e di intervento individuata dal Piano.

Essa coincide di norma con una proprietà ma può talvolta individuare porzioni o multipli di esse.

Il lotto è l'entità indivisibile alla quale si deve estendere la progettazione dell'intervento edilizio e per la quale sono dimensionate le prescrizioni di Piano.

E' consentito abbinare due o più lotti al fine della progettazione di un intervento edificatorio purché nel rispetto di tutte le altre prescrizioni normative e di Piano.

I proprietari dei lotti che siano anche proprietari delle aree individuate nel Piano di Risanamento come zone destinate a viabilità da realizzare o già realizzate, dovranno, prima della richiesta di concessioni edilizie o varianti o autorizzazione edilizie, o dichiarazioni autocertificative ai sensi della L.R. n°3/08, cedere le medesime gratuitamente alla Amministrazione. Eventuali frazionamenti che dovessero essere necessari per il perfezionamento della cessione saranno a carico della Amministrazione..

La tabella A allegata alle presenti norme riporta i dati relativi a ciascun lotto, ed in particolare:

- a) Il numero del lotto;
- b) La superficie del lotto al netto della eventuale superficie di cessione gratuita;
- c) La superficie del lotto soggetta a cessione gratuita;
- d) Volume edificabile;
- e) Volume esistente;
- f) Volume esistente edificato in eccesso;
- g) Volume residuo da edificare;
- h) Concessioni edilizie rilasciate;
- i) Concessioni in sanatoria rilasciate;
- j) Pratiche di condono non evase;
- k) Classificazione della pericolosità da frana ed idraulica;
- l) Note.

Si definisce come "Area di Interesse Territoriale" (A.I.T.) un ambito specificamente individuato nel Piano che, per dimensione, ubicazione o caratteristiche costituisce una opportunità di intervento particolarmente significativa ai fini del disegno urbano progettato dal Piano.

Le A.I.T. non coincidono necessariamente con un'unica proprietà e tuttavia, per il particolare significato che alla loro attuazione il Piano attribuisce, la progettazione degli interventi dovrà essere estesa sempre all'intera A.I.T.

Art. 2.2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO

Il Piano di risanamento regola la attuazione dello strumento urbanistico generale attraverso indicazioni dettagliate di carattere operativo che interessano ogni singolo edificio ed ogni area ubicata all'interno del Piano.

Tali indicazioni mirano a definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree libere con il ricorso alla concessione, alla autorizzazione edilizia o alla dichiarazione autocertificativa di cui alla L.R. n°3/08 per gli interventi inerenti il perimetro del lotto individuato dal Piano, o la somma di più lotti, nel rispetto delle prescrizioni normative relative a ciascuno di essi. In tale caso, qualora la estensione del singolo lotto, o di più lotti, delle quali si propone l'accorpamento ecceda la superficie di 1.000 m² e

qualora la progettazione non preveda di localizzare sull'area un'unica unità immobiliare indivisibile si dovrà procedere, preventivamente alla presentazione del progetto edilizio, alla presentazione, in scala non inferiore a 1:200, di uno studio di assetto dell'area costituente l'intera unità, o la somma di esse, nel quale siano localizzate planimetricamente le volumetrie, le viabilità di accesso e/o di servizio interne all'area e quanto altro utile o necessario per una corretta definizione e valutazione delle opere da eseguire.

Qualora un lotto non appartenga ad un'unica proprietà e uno o più proprietari dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre la progettazione o lo studio di assetto, essi possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il progetto e/o lo studio di assetto esteso all'intera area del lotto. Del progetto elaborato e presentato la Amministrazione, per tramite del Dirigente competente, ne dà notizia ai proprietari non aderenti dando agli stessi un termine non inferiore a 60 giorni per formalizzare la adesione o per presentare proposte alternative. Decorso i termini suindicati senza osservazioni da parte dei non aderenti l'intervento si attuerà per stralci funzionali nel rispetto dei diritti di terzi.

Lo studio di assetto dovrà essere approvato con provvedimento dirigenziale, previa istruttoria tecnica del responsabile del procedimento. L'approvazione dello studio di assetto dovrà precedere o essere contestuale a quella dei singoli interventi in esso previsti. Lo studio d'assetto fa parte integrante della concessione edilizia relativa ai singoli interventi. In caso di presentazione di dichiarazione autocertificativa ai sensi della L.R. 3/08 dovranno essere indicati, al momento della presentazione dei documenti, gli estremi del provvedimento di approvazione dello studio di assetto.

PARTE TERZA

MODALITA' D'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 3.1 - NUOVA EDIFICAZIONE E/O COMPLETAMENTO

E' un intervento che consente, ove richiesto, la realizzazione di una nuova volumetria nel rispetto delle previsioni del Piano.

Esso consente altresì la modifica o l'ampliamento della Unità Edilizia fino a raggiungere il volume e l'altezza previsti nel piano sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni del Piano stesso per quanto attiene le caratteristiche generali dell'edificio.

L'intervento dovrà essere esteso all'intera Unità Edilizia.

Art. 3.2 - CONSERVAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE

L'intervento di conservazione e/o ristrutturazione si applica a quelle aree già edificate che pur avendo, di norma, una volumetria realizzata sulla base di parametri differenti da quelli posti a base della progettazione di piano, sono tuttavia ritenute compatibili con il Piano stesso e quindi non necessitano di interventi demolitori o modificativi.

Gli interventi, estesi all'intera Unità Edilizia devono comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di Piano ed in particolare, ove necessario, devono prevedere l'adeguamento dell'aspetto esteriore dei fabbricati alle prescrizioni di Piano e la eventuale rimozione di elementi architettonici indicati come incompatibili.

Art. 3.3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La richiesta di concessione edilizia o DUAAP (per gli interventi di cui alla L.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii.) dovrà essere corredata della documentazione prevista dal vigente Regolamento edilizio e presentata secondo le modalità ivi previste. Inoltre alla istanza di concessione edilizia o DUAAP dovrà essere necessariamente allegato uno stralcio delle Tavole nn. 5 (Planimetria delle aree a pericolosità idraulica) e 6 (Planimetria delle aree a pericolosità di frana) allegate alla presente variante al PRU di Pittulongu.

PARTE QUARTA

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E DEI METODI DI MISURA

Art. 4.1 - ALTEZZA DEI FABBRICATI

La altezza massima è pari al segmento verticale congiungente la linea naturale di campagna preesistente a valle dell'edificio e l'intradosso dell'ultimo solaio (linea di intersezione tra la parete esterna e l'intradosso dell'ultimo solaio determinato quale prolungamento, fino ad incontrare la parete esterna dell'edificio, dell'intradosso piano interno dell'ultimo solaio).

Il calcolo dell'altezza massima così come sopra specificato vale anche qualora l'edificio preveda il piano superiore arretrato rispetto al sottostante.

L'altezza è determinata per fabbricato o per ogni porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di 12 m di lato

Art. 4.2 - SUPERFICIE COPERTA

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione delle sole terrazze aperte a sbalzo, dei normali aggetti (gronde, pensiline, etc.) purché rientranti nelle

caratteristiche e nei limiti di superficie previsti nel successivo paragrafo “balconi e verande”. La sagoma massima di ingombro riportata in ciascun lotto nelle planimetrie di piano include anche gli aggetti, le terrazze a sbalzo, pensiline ecc..

Art. 4.3 - SUPERFICIE LORDA

Per superficie lorda si intende la superficie di un fabbricato, di un alloggio, di un piano o di un locale misurata al perimetro esterno delle murature al netto dei balconi a sbalzo e degli aggetti in genere.

Art. 4.4 – VOLUME

Per la definizione di volume si fa riferimento alle normali convenzioni in uso corrente nella geometria dei solidi con le seguenti precisazioni:

Il volume è calcolato moltiplicando l'altezza del fabbricato, come di seguito determinata, per la superficie lorda del fabbricato come sopra definita.

La altezza H del fabbricato è determinata come distanza media tra l'intradosso dell'ultimo solaio e il piano di campagna naturale sul prospetto a valle (vedi Fig. 1 e 2). Se la quota del piano di sistemazione definitivo del terreno sul prospetto a valle è inferiore a quella del piano naturale di campagna sul prospetto a valle, si assume come altezza H la distanza media tra l'intradosso dell'ultimo solaio e il piano di sistemazione definitivo del terreno sul prospetto a valle (vedi Fig. 3). L'altezza è determinata per fabbricato o per ogni porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di 12 m di lato.




Fig. 1 - computo dei volumi




Fig. 2 - computo dei volumi




Fig. 3 - computo dei volumi

Il tratteggio a 45° indica il volume dell'edificio qualunque sia la destinazione d'uso dei locali. Le parti bianche non si computano indipendentemente dalla posizione dei solai e dei piani di calpestio.

Art. 4.5 - NUMERO DEI PIANI

Il numero dei piani consentito per ogni fabbricato è misurato sul prospetto a valle.

Art. 4.6 – DISTANZE DAI CONFINI E DALLA STRADA

La distanza dai confini o da fabbricati è la misura della più breve congiungente fra i punti del confine e del fabbricato, o tra i fabbricati, misurata perpendicolarmente ad almeno una delle superfici.

La distanza dalla strada è la misura della più breve congiungente fra i punti di confine strada-lotto e del fabbricato misurata perpendicolarmente o alla linea di confine o alla parete esterna fronteggiante del fabbricato.

Art. 4.7 - AGGETTI - BALCONI - VERANDE

Ai fini delle presenti norme sono definiti balconi gli spazi aperti su almeno tre lati, scoperti o coperti posti a sbalzo, calpestabili, posti al livello dell'alloggio o del locale al quale funzionalmente asserviti, esterni al corpo di fabbrica dell'edificio ed in aggetto rispetto ad esso ed agli elementi strutturali di sostegno.

Vengono definite verande gli spazi esterni scoperti o coperti totalmente, non a sbalzo, definiti in tutto o in parte da pareti del fabbricato, posti al livello od a modesto dislivello rispetto all'alloggio o al locale al quale sono funzionalmente asserviti e contigui.

Vengono definiti aggetti, lesene, e cornici a seconda delle loro caratteristiche quegli aggetti del fabbricato che abbiano finalità sostanzialmente decorative e che non sporgano più di 50 cm dal filo della parete.

Gli elementi aggettanti relativi alle nuove costruzioni o ampliamenti delle stesse quali balconi, pensiline, scale a giorno, o simili, sono consentiti purché l'aggetto non superi m. 1,50. In caso di sporgenza superiore l'edificio dovrà essere arretrato in modo che la distanza minima tra il profilo dell'elemento aggettante ed il confine sia pari alla misura minima consentita dall'art.5.5 delle presenti norme.

PARTE QUINTA

PRESCRIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

Art. 5.1 - ALTEZZA DEI FABBRICATI

Il calcolo dell'altezza dovrà essere effettuato sulla base dei parametri di cui al precedente art. 4.1.

L'altezza massima degli edifici è di 6,00 m misurata sul prospetto a valle.

Art.5.2. - SUPERFICIE OCCUPABILE

La massima superficie occupabile consentita è indicata per ciascun lotto nella cartografia di piano con linea tratteggiata.

Art. 5.3 - VOLUME

Il volume massimo consentito è indicato per ciascun lotto nelle Tabelle di Piano allegate alla presente relazione e alle norme di attuazione.

Nel caso in cui il volume del fabbricato esistente sia maggiore di quello riportato nelle tabelle di piano suindicate, e qualora si proceda alla demolizione totale del fabbricato, quest'ultimo potrà essere ricostruito nel rispetto dei parametri previsti per esso dalle tabelle di piano allegate alla variante.

In caso di demolizione totale del fabbricato e sua ricostruzione o di nuova costruzione il volume sarà computato secondo le modalità indicate all'art. 4.4.

I vani seminterrati partecipano al computo dei volumi qualunque sia la loro destinazione d'uso.

Non partecipano al computo dei volumi i cavedi completamente interrati aventi larghezza netta massima pari o inferiore ad 1,00 m.

Non partecipano al computo dei volumi le porzioni di fabbricato interrati per i quattro lati al di sotto del piano naturale di campagna, sempre nel rispetto degli schemi di cui all'art.4.4. Qualora il piano della definitiva sistemazione sia inferiore al preesistente piano naturale di campagna, ai fini del calcolo volumetrico, la porzione di fabbricato dovrà essere sottostante al citato piano di sistemazione definitiva. Ai fini della realizzazione di bocche di aerazione, è consentito che l'extradosso del solaio di copertura del locale interrato possa fuoriuscire dal terreno naturale o dalla definitiva sistemazione di 50 cm. Detta porzione non viene computata ai fini volumetrici.

Non partecipa al volume quella porzione di fabbricato adibita a vespaio o sottofondo di pavimento che fuoriesce dal piano del terreno naturale o sistemato per una altezza massima 50 cm comprensiva del pavimento.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1, D.Lgs 30 maggio 2008 n°115, nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto nel D.Lgs 19 agosto 2005 n° 192 e s.m.i. certificata con le modalità di cui al medesimo D.Lgs., non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.

Art. 5.4 - NUMERO DEI PIANI

Il numero dei piani consentito per ogni fabbricato è pari a 2 misurati sul prospetto a valle.

Art. 5.5 – DISTANZE DAI CONFINI E DALLA STRADA

Per le nuove costruzioni, fatto salvo quanto previsto nella parte ottava, è prescritta, dai confini di proprietà, (da strade e standard e dagli altri lotti), la distanza minima di 5,00 m.

La sopraelevazione di edifici esistenti regolarmente concessionati può avvenire nel rispetto dell'ingombro (murature perimetrali) dell'edificio esistente anche in deroga alle suindicate distanze.

La edificazione in aderenza è consentita a condizione che vi sia un preliminare accordo dei confinanti e la presentazione di un progetto omogeneo che preveda una soluzione architettonica accettata dalla Amministrazione Comunale e dall'Ufficio Tutela del Paesaggio.

Nel caso di edificazione in aderenza la Amministrazione Comunale dovrà chiedere idonee garanzie circa i tempi di realizzazione degli interventi progettati al fine di dare compiutezza architettonica ed estetica all'opera da realizzare.

Nel caso di accorpamento di due o più Unità Edilizie è implicitamente consentita l'abolizione dei confini intermedi fra le unità aderenti con conseguente decadenza delle prescrizioni relative alle distanze dai confini intermedi. Restano naturalmente operanti le distanze prescritte per il contorno o comunque quelle nei confronti di terzi nei limiti specificamente indicati nelle tavole di Piano.

Le distanze di cui al presente articolo sono derogabili nei limiti di cui all'art. 11 comma 2° del D.Lgs 30 maggio 2008 n°115

Art. 5.6 DISTANZE TRA EDIFICI PROSPICIENTI

Tra pareti finestrate di edifici prospicienti è previsto un distacco di 10 m. La distanza minima tra edifici prospicienti aventi una parete non finestrata è pari a 6 m.

La sopraelevazione di edifici esistenti regolarmente concessionati può avvenire nel rispetto dell'ingombro (murature perimetrali) dell'edificio esistente anche in deroga alle suindicate distanze.

Le distanze di cui al presente articolo sono derogabili nei limiti di cui all'art. 11 comma 2° del D.Lgs 30 maggio 2008 n°115

Art. 5.7 - AGGETTI - BALCONI – VERANDE

La realizzazione di verande non rientra nel computo delle superfici coperte e del volume purché la porzione coperta della loro superficie non superi il 30% della superficie lorda dell'alloggio al quale sono asservite e contigue con esclusione della superficie delle verande esistenti ed in progetto.

Nel caso si ecceda tale incidenza percentuale, le parti eccedenti vanno computate sia ai fini della definizione della massima superficie coperta che del massimo volume.

Le parti coperte di terrazze di copertura o di aree libere, ancorchè non tamponate, qualora non vi siano sullo stesso piano alloggi o locali per i quali sia applicabile il disposto dei commi precedenti, rientrano per la intera superficie nel computo della superficie coperta e del volume.

Art. 5.8 - COPERTURA DEI FABBRICATI

I fabbricati dovranno sempre avere copertura a tetto con manto di tegole del tipo "a coppi" in laterizio. Può essere consentita la copertura parziale con terrazze piane al fine di dare articolazione alle volumetrie dei fabbricati purché la loro superficie non superi il 20% della superficie coperta totale.

Art. 5.9 - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Le aree esterne costituenti distacco o arretramento del fabbricato dovranno essere sistemate a verde o a giardino in modo da garantire la migliore qualità dell'ambiente urbano.

Le aree dovranno essere sistemate seguendo il loro naturale andamento e preferendo le sistemazioni in pendenza ai terrazzamenti con murature o gradoni che comunque non devono avere altezza superiore a 1,00 m.

Si dovranno perentoriamente conservare le alberature d'alto fusto esterne al perimetro del fabbricato nonché le emergenze rocciose caratterizzanti il territorio.

Nelle sistemazioni a verde si dovranno preferire le essenze della macchia mediterranea.

E' consentito, in sede di progetto, prevedere una modifica del terreno circostante il fabbricato e delle aree costituenti distacco o arretramento per adattarlo alla migliore soluzione progettuale purchè la differenza fra la quota del terreno naturale e quella di progetto non sia in alcun caso ed in alcun punto maggiore di 1,50 m.

Art. 5.10 – RECINZIONI

Le proprietà private confinanti con suolo pubblico o destinato a pubblico servizio dovranno essere recintate con idonea separazione costituita da siepi o murature.

Nel caso di murature di recinzione queste dovranno essere eseguite con pietra a vista o, se eseguite con altri materiali, dovranno essere intonacate e tinteggiate con i colori della terra.

L'altezza massima della muratura di recinzione su strada non dovrà superare 1,00 m e potrà avere superiormente una inferriata decorativa del tipo ad aria passante fino ad un'altezza massima totale di 2.00 m dalla quota di pavimentazione o di calpestio misurata sul suolo pubblico.

Art. 5.11 - TETTOIE

Sarà possibile realizzare tettoie al solo fine di creare zone d'ombra per ricovero di automezzi purchè realizzate con struttura verticale in pali di legno infissi nel terreno, struttura orizzontale portante in pali in legno collegati alla struttura verticale e fonte d'ombra determinata da incannucciato anche in doppio strato con eventualmente interposta "ondulit" trasparente.

L'altezza dal terreno all'incannucciato non potrà mai essere superiore a 2,20 m nella parte di gronda ed a 2,40 m nella parte di colmo.

Non sono consentite in alcuna veste - neanche temporanea - chiusure perimetrali di alcun tipo incluse quelle in tessuto o plastificate.

Le tettoie destinate a posto auto pertinenziale potranno, essere realizzate anche sul confine del lotto, previo atto di assenso del confinante, anche al di fuori del perimetro inscritto del fabbricato individuato nella cartografia di piano, purchè la pendenza della copertura assicuri il deflusso delle acque verso la proprietà su cui sorge la tettoia.

Art. 5.12 – PARCHEGGI ED AUTORIMESSE

La dotazione di parcheggi per le residenze è di 1 m² ogni 10 m³.

Per le attività commerciali e direzionali, oltre ai parcheggi previsti dalla normativa regionale in materia di commercio, devono essere reperiti 40 m² ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento, per parcheggi di uso pubblico.

Art. 5.13 – LOCALI SEMINTERRATI

I locali seminterrati se destinati a pertinenza, così come previsto dall'art. 817 del Codice Civile, debbono sempre essere funzionalmente collegati con l'abitazione principale soprastante tramite una scala interna avente larghezza minima per rampa di 0,90 metri.

Qualora i locali seminterrati siano destinati ad autorimessa (esclusivamente per posto auto) non è necessario il collegamento funzionale tramite scala interna.

Art. 5.14 – SPAZI PRIVATI

Gli spazi privati attorno ai fabbricati devono essere sistemati a giardino e deve essere garantita la regolare manutenzione.

Art. 5.15 - DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d'uso ammesse all'interno della Zona "PRU" di Pittulongu sono: residenziale, le attrezzature urbane connesse con la residenza quali bar, trattorie, uffici pubblici e privati, centri culturali e sociali, attività commerciali, alberghi, etc.

Sono ammesse altresì le attività artigianali che non siano pericolose, nocive o moleste e non creino intralcio alla circolazione.

Le destinazioni d'uso non residenziali vigenti alla data di adozione del piano di risanamento devono considerarsi comunque compatibili.

PARTE SESTA

AREE DI INTERESSE TERRITORIALE (A.I.T.)

Art. 6.1 – INDIVIDUAZIONE

Le aree di interesse territoriale così come definite nel precedente art. 2.1 sono individuate nella tavola n°3 *"Planimetria generale variante"* e nelle tabelle di piano e sono oggetto di studio di dettaglio con la modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 6.2 - MODALITA' DI INTERVENTO

Le aree di interesse territoriale dovranno essere assoggettate a progettazione estesa all'intera superficie della A.I.T. così come perimetrata nella tavola n°3 *"Planimetria generale variante"*

La progettazione relativa all'area di interesse territoriale dovrà contenere tutti gli elaborati successivamente elencati, sarà soggetta alla approvazione del consiglio comunale previo parere della commissione urbanistica e dell'Ufficio Tutela competente per territorio.

La progettazione dovrà essere redatta nel rispetto delle prescrizioni di piano e dovrà contenere:

- Relazione tecnica;
- Relazione paesistica;
- planimetrie generali di inquadramento urbanistico;
- planimetria in scala 1:500 riportante lo stato di fatto;
- planimetria catastale e titolo di proprietà;
- planivolumetrico di progetto in scala 1:500 contenente:
- planimetria stato di fatto con rilievo e isoipse a 0.50 m in scala 1/500 o inferiore
- tipologia e disegno d'insieme dell'intervento
- tipologia degli edifici
- ubicazione dei corpi di fabbricati
- destinazione degli spazi inedificati
- destinazione d'uso dei volumi
- ubicazione delle aree destinate a servizi pubblici.
- progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, marciapiedi, fognatura, rete idrica, rete acque meteoriche, rete ENEL, rete TELECOM, rete gas, rete pubblica illuminazione);
- simulazione fotografica con fotorendering dell'intervento in scala 1/500;
- schema di convenzione;

Tutti gli elaborati di cui sopra dovranno obbligatoriamente essere presentati oltre che in formato cartaceo anche su supporto magnetico (i disegni in formato dwg, dxf o dgn, i file di testo in formato doc o rtf).

In particolare il planivolumetrico di progetto dovrà essere georeferenziato e inserito nella cartografia georeferenziata messa a disposizione dall'amministrazione. In tutti gli elaborati dovranno essere indicati gli estremi del versamento con cui il tecnico ha acquistato dalla Amministrazione la cartografia numerica aerofotogrammetria.

Lo studio delle aree di interesse territoriale dovrà pertanto contenere un maggiore dettaglio progettuale sia per quanto riguarda gli edifici che gli spazi aperti e le opere di urbanizzazione.

In fase di redazione dello studio di dettaglio le aree interne, individuate nella cartografia di piano come zone a standard di cessione gratuita alla Amministrazione, potranno anche

essere riposizionate, sempre all'interno dell'area di interesse territoriale, in accordo con le esigenze della Amministrazione. La estensione delle aree di cessione, anche se diversamente posizionate, non potrà subire riduzioni.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria, i servizi e gli allacciamenti interni alle aree di interesse territoriale dovranno essere realizzati a cura e spese dei proprietari di tali aree. L'inizio del programma edilizio (rilascio permessi di costruire o presentazione di D.U.A.A.P. ai sensi della L.R. 3/08) per gli interventi localizzati nelle Aree di Interesse Territoriale potrà avvenire solo dopo che saranno completate tutte le opere di urbanizzazione primaria con esclusione dei marciapiedi, bynder e tappetino d'usura sulle strade che potranno essere realizzati anche durante l'intervento edilizio.

Quanto previsto al comma 2 del presente articolo (approvazione del consiglio comunale previo parere della commissione urbanistica) non si applica alle aree di interesse territoriale che alla data di adozione del piano hanno completato l'iter amministrativo e sono in attesa di convenzionamento.

PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.1 - SITUAZIONI PREGRESSE

Gli immobili esistenti alla data di adozione del Piano di risanamento, si intendono compatibili con le previsioni di Piano per quanto attiene le destinazioni d'uso, le volumetrie, le altezze dei fabbricati e la dimensione minima degli alloggi fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni di Piano.

Per quanto attiene agli edifici esistenti ricompresi in zone classificate H a seguito della presente variante si specifica che per essi sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria, di riqualificazione nonché la riqualificazione delle aree di pertinenza con realizzazione di interventi di sistemazione a verde.

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti norme si fa riferimento al Regolamento edilizio vigente.

Art. 7.2 - VALIDITA' DELLE TABELLE DELLE PRESCRIZIONI

Ai fini della corretta applicazione delle previsioni di Piano ed in particolare alle prescrizioni contenute nelle "tabelle" di progetto, qualora sia documentabile che i dati reali di superficie e di volume esistenti di un qualunque immobile e/o area differiscono da quelli indicati come "situazione attuale" nelle tabelle, dovranno proporzionalmente intendersi aggiornate anche le prescrizioni di Piano. Il volume edificabile indicato nelle tabelle è fisso ed invariabile a prescindere da dette modifiche sullo stato attuale.

Art. 7.3 - RICHIAMI A DISPOSIZIONI DI LEGGE GENERALI

Nella progettazione e nella realizzazione di tutti gli interventi, sia pubblici che privati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge e normative ancorché non esplicitamente richiamate nelle presenti norme.

Art. 7.4 DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE PAESISTICA

In fase di predisposizione della relazione paesistica, redatta ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 e s.m.i., è necessaria per il rilascio da parte della Autorità competente del nulla osta paesaggistico relativo al piano di risanamento, dovranno essere considerate le seguenti indicazioni:

- prevedere le opere di mitigazione degli interventi edilizi (finiture esterne, sistemazione aree esterne ecc.)
- proporre interventi di riqualificazione degli stagni ed eventuale creazione nell'intorno di essi di aree da adibire a verde e parco;
- interventi leggeri a sostegno della balneazione quali la creazione di camminamenti anche in legno, di aree da adibire a parcheggio a servizio delle spiagge, punti di osservazione, aree attrezzate per servizi alla spiaggia e di salvamento ecc.
- simulazione del planivolumetrico generale di piano ai fini di definire l'impatto dello stesso sul territorio.

Art. 7.5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Il Comune si riserva la facoltà di autorizzare soggetti privati, anche consorziati, all'esecuzione, a scomputo oneri concessori, di lotti funzionali delle opere di mitigazione previste nello studio idrogeologico approvato con deliberazione del C.C. n° 24/2008.

A tal proposito i privati interessati dovranno presentare alla Amministrazione il progetto esecutivo delle opere redatto da un ingegnere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La Amministrazione, prima della determina dirigenziale di approvazione del progetto e la conseguente autorizzazione allo scomputo degli oneri, richiederà all'Ufficio del Genio Civile e all'Ufficio Tutela del Paesaggio competente per territorio i nulla osta di competenza. La approvazione del progetto e la autorizzazione allo scomputo da parte della Amministrazione è subordinata al parere positivo o condizionato di dette Amministrazioni.

La esecuzione dei lavori a scomputo oneri è disciplinata dalle norme riportate nel D.Lgs. 11 settembre 2008 n° 152 che modifica l'art. 32 comma 1 e 122 comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento dei lavori a scomputo da parte dei soggetti privati, per interventi sotto soglia (inferiori a € 5.150.000,00 per lavori) dovrà avvenire mediante la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, cioè mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, individuando almeno 5 operatori economici adeguatamente qualificati da invitare simultaneamente a presentare l'offerta con apposita lettera.

Art. 7.6 – ONERI CONCESSORI

L'importo degli oneri concessori per urbanizzazioni primarie e secondarie è rideterminato sulla base delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in seno al piano stesso.

L'importo calcolato sul metro cubo di immobile si suddivide in oneri per urbanizzazioni primarie ed oneri per urbanizzazioni secondarie.

Gli importo da applicare sono i seguenti:

- oneri per urbanizzazioni primarie: € 68,92 per m³ edificato
- oneri per urbanizzazioni secondarie: € 4.43 per m³ edificato

L'importo complessivo degli oneri concessori per urbanizzazioni primarie e secondarie ammonta quindi a € 73.35 per metro cubo edificato.

Art. 7.7 – FASCIA DI RISPETTO STRADA PROVINCIALE OLBIA GOLFO ARANCI

Le aree non edificabili e non destinate a standards interessate dalla fascia di rispetto della strada Olbia Golfo Aranci qualora opportunamente riqualficate e sistemate a verde, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, potranno essere destinate alla realizzazione di edifici amovibili con destinazione di servizio al turismo, edicole, chiosco bar, punti di ristoro, centro di informazione turistica, pensiline per fermata autobus, ecc..

Il progetto dovrà essere corredato da bozza di convenzione con la quale si stabilisce la modalità e i tempi dell'intervento. La realizzazione e manutenzione del verde in misura non inferiore del 50% dell'area interessata dovrà essere garantita da apposita fideiussione.

Art. 7.8 – AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

Gli interventi all'interno delle aree a pericolosità idrogeologica così come individuate nella Tavola 5.00 *Planimetria delle aree a pericolosità idraulica* e nella Tavola 6.00 *Planimetria delle aree a pericolosità di frana* sono soggetti alle disposizioni di cui al TITOLO II delle presenti norme.

Si precisa che i lotti ricadenti in area di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), dotati di volumetria potenziale come riportato nella tabella "A" allegata alle Norme Tecniche di Attuazione benché attualmente non contemplati nelle tavole 3.05 - 3.06 - 3.07 (Planivolumetrico) potranno essere comunque oggetto di intervento edilizio in seguito alla eventuale riclassificazione del pericolo idraulico

Art. 7.9 – DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti norme di attuazione devono intendersi, sempre, attuabili nel rispetto dei diritti di terzi (in particolare quando si tratta di costruzioni in aderenza o sul confine o di unità edilizie contigue con pertinenze comuni) e delle disposizioni assunte in materia dal Codice Civile.

Per le situazioni non previste nelle presenti norme hanno valore le disposizioni contenute nella vigente legislazione urbanistica regionale e nazionale.

PARTE OTTAVA

Art. 8 - NORME PARTICOLARI PER SINGOLI LOTTI

Si riportano nel presente articolo le norme particolari riguardanti singoli lotti. Il rilascio in detti lotti di Concessioni Edilizie, Autorizzazioni Edilizie, Provvedimenti Unici e dichiarazioni autocertificative è subordinato alle prescrizioni di cui al presente articolo.

- 8.1 Per il lotto n°2-8, i limiti d'ingombro di cui alla tavola 3.00 "Planimetria generale" delimitano l'area massima occupabile dall'immobile.
- 8.2 Per il lotto n°11-3 il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione volontaria e gratuita dell' area n° 1 individuata nella tavola n°4 "*Planimetria catastale*".
- 8.3 Per il lotto n°19-A il rilascio della concessione edilizia è subordinato, in aggiunta a quanto previsto nella parte sesta delle presenti norme, alla cessione volontaria e gratuita dell' area n° 2 individuata nella tavola n°4 "*Planimetria catastale*". Inoltre l'edificazione è consentita nel rispetto delle distanza minime dai confini riportate nella tavola n°3 "*Planimetria generale variante*".
- 8.4 Per il lotto n°22-I, i limiti d'ingombro di cui alla tavola 3.00 "Planimetria generale variante" delimitano l'area massima occupabile dall'immobile.
- 8.5 Per il lotto n°36-H, i limiti d'ingombro di cui alla tavola 3.00 "Planimetria generale variante" delimitano l'area massima occupabile dall'immobile.
- 8.6 Per il lotto n°36-14, i limiti d'ingombro di cui alla tavola 3.00 "Planimetria generale variante" delimitano l'area massima occupabile dall'immobile.
- 8.7 Per il lotto n°38-D, i limiti d'ingombro di cui alla tavola 3.00 "Planimetria generale variante" delimitano l'area massima occupabile dall'immobile.
- 8.8 Per il lotto n°53-11 il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla realizzazione e alla cessione volontaria e gratuita della viabilità e dei parcheggi contenuta all'interno del lotto e riportata nella tavola n°3.00 "*Planimetria generale variante*" e nella tavola n° 4.00 "Planimetria catastale" area n° 29.

TITOLO II

IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

CAPO I

NORME COMUNI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

Art. 10 - Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica

- 1) Nel presente Titolo II sono stabilite norme specifiche per prevenire, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nel P.R.U. di Pittulongu.
- 2) Le disposizioni del presente Titolo II valgono solo nelle aree perimetrate nelle Tav. 5 "Planimetria delle aree a pericolosità idraulica" e Tav. 6 "Planimetria delle aree a pericolosità da frana", quali aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media (Hg2) e moderata (Hg1).
- 3) Nelle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate nella Tav. 5 "Planimetria delle aree a pericolosità idraulica" e nella Tav. 6 "Planimetria delle aree a pericolosità da frana" gli interventi ammissibili di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini delle presenti norme di attuazione sono definiti dall'articolo 31, comma 1, della legge 5.8.1978, n. 457, come riprodotto nell'articolo 3 del DPR 6.6.2001, n. 380, e consistono in:
 - a. manutenzione ordinaria. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerati interventi di manutenzione ordinaria le opere interne di cui all'articolo 15 della LR 11.10.1985, n. 23;
 - b. manutenzione straordinaria;
 - c. restauro e risanamento conservativo;
 - d. ristrutturazione edilizia;
 - e. ristrutturazione urbanistica.
- 4) Nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di adozione della variante al P.R.U. di Pittulongu e del relativo studio idrogeologico continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme.
- 5) Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree con pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), elevata (Hi3), media (Hi2) e moderata (Hi1), nonché quali aree con pericolosità da frana media (Hg2) e moderata (Hg1), sono effettivamente realizzabili soltanto:
 - a. se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge;
 - b. subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 11 e 12. Lo studio è presentato a cura del soggetto proponente, unitamente al progetto preliminare redatto con i contenuti previsti dal DPR 21.12.1999, n. 554 e s.m.i., ed approvato dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici prima del provvedimento di assenso al progetto, tenuto conto dei principi di cui al comma 9.

- 6) Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta idrologica, gli effetti sulla stabilità e l'equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.
- 7) Anche in applicazione dei paragrafi 3.1.a) e 3.1.b) del D.P.C.M. 29.9.1998, nelle aree di pericolosità idrogeologica sono consentiti esclusivamente gli interventi espressamente elencati negli articoli da 13 a 18 e nelle altre disposizioni delle presenti norme, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili.
- 8) Allo scopo di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dalla variante al P.R.U. di Pittulongu e consentiti dalle presenti norme devono essere tali da:
- c. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
 - d. migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
 - e. non compromettere la riduzione o l'eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la sistemazione idrogeologica a regime;
 - f. non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invaso delle aree interessate;
 - g. limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
 - h. favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
 - i. salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua e dei versanti;
 - j. non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile;
 - k. adottare per quanto possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto ambientale;
 - l. non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili interessati ad eccezione dell'eventuale incremento sostenibile connesso all'intervento espressamente assentito;
 - m. assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l'incremento sostenibile delle condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti;
 - n. garantire condizioni di sicurezza durante l'apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - o. garantire coerenza con i piani di protezione civile.
- 9) I singoli interventi consentiti dai successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17 non possono comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico insediativo che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in modo significativo le zone

impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e compensazione.

- 10) In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti dalle presenti norme prevalgono quelli collegati alla tutela dalle inondazioni e alla tutela dalle frane.
- 11) Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni delle leggi e quelle degli strumenti di gestione del territorio e dei piani di settore in vigore nella Regione Sardegna che prevedono una disciplina più restrittiva di quella stabilita per le aree di pericolosità idrogeologica indicate nel presente piano.
- 12) Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni indicate nelle Tav. 8 "Planimetria delle aree a pericolosità idraulica" e Tav. 9 "Planimetria delle aree a pericolosità da frana" riguardanti aree a diversa pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
- 13) Nelle ipotesi di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione.

Art. 11 - Studi di compatibilità idraulica

- 1) In applicazione dell'articolo 10, comma 5, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, elevata e media sono accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.
- 2) Lo studio di compatibilità idraulica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.
- 3) Lo studio di compatibilità idraulica:
 - a. è firmato da un ingegnere idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
 - b. valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
 - c. analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto e le condizioni dell'assetto idraulico e del dissesto idraulico attuale e potenziale dell'area interessata, anche studiando e quantificando le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica della stessa area;
 - d. verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
 - e. prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all'eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.
- 4) Lo studio di compatibilità idraulica è predisposto secondo i criteri indicati nell'Allegato A alle presenti norme.
- 5) Lo studio di compatibilità idraulica è approvato dall'Autorità Idraulica competente per territorio.

Art. 12 - Studi di compatibilità geologica e geotecnica

- 1) In applicazione dell'articolo 10, comma 5, lettera b., nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di

pericolosità molto elevata, elevata e media da frana sono accompagnati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto secondo i criteri indicati nei seguenti commi.

- 2) Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza, gli studi di fattibilità, le analisi costi-benefici e gli altri atti istruttori di qualunque tipo richiesti dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.
- 3) Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:
 - a) è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;
 - b) valuta il progetto con riferimento alla finalità, agli effetti ambientali;
 - c) analizza le relazioni tra le trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione dell'intervento proposto e le condizioni dei dissesti attivi o potenziali dell'area interessata;
 - d) verifica e dimostra la coerenza del progetto con le previsioni e le norme del PAI;
 - e) prevede adeguate misure di mitigazione e compensazione all'eventuale incremento del pericolo e del rischio sostenibile associato agli interventi in progetto.
- 4) Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica è predisposto secondo i criteri indicati nell' Allegato B alle presenti norme.
- 5) Lo studio di compatibilità geologica geotecnica è approvato dall'Autorità Idraulica competente per territorio.

CAPO II

AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

Art. 13 - Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 11, in materia di interventi strutturali e non strutturali di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata **sono consentiti esclusivamente:**
 - a) le opere e gli interventi idraulici per migliorare la difesa dalle alluvioni e la sicurezza delle aree interessate da dissesto idraulico;
 - b) gli interventi per mantenere e recuperare le condizioni di equilibrio dinamico degli alvei dei corsi d'acqua;
 - c) le attività di manutenzione idraulica compatibile, compresi i tagli di piante esclusivamente per garantire il regolare deflusso delle acque e gli interventi eseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14.4.1993 e della legislazione di settore della Regione Sardegna;
 - d) le opere di sistemazione e riqualificazione ambientale e fluviale dirette alla riduzione dei pericoli e dei danni potenziali da esondazione, rivolti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona, delle cenosi di vegetazione riparia;
 - e) le opere urgenti degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio idraulico eccezionali.
2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata **sono consentiti esclusivamente:**
 - a) la demolizione di edifici senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito e sempre a condizione che i lavori non creino ostacoli al regolare deflusso delle acque;
 - b) la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
 - c) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
 - d) le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
 - e) gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi, con possibile aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile e con contestuale dismissione dei piani interrati e dei piani terra, purché lo studio di compatibilità idraulica accerti l'idoneità strutturale degli elementi portanti;
 - f) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
 - g) le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di protezione dai terremoti, sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;

- h) i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;
 - i) la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
 - j) le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
 - k) la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata **sono consentiti esclusivamente:**
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - c) gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;
 - d) gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
 - e) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di infrastrutture a rete e puntuali riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, che siano privi di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili e siano dichiarati essenziali;
 - f) la ricostruzione di infrastrutture a rete distrutte o danneggiate da calamità naturali, fatti salvi i divieti di ricostruzione stabiliti dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 279/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 365/2000;
 - g) le nuove infrastrutture a rete o puntuali previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili;
 - h) allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;
 - i) i nuovi interventi di edilizia cimiteriale purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
 - j) nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto.
4. Nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata **è sempre vietato realizzare:**
- a) strutture, manufatti ed edifici mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri o specificamente ammessi dalle presenti norme;
 - b) protezioni di colture agricole con rilevati capaci di ostacolare il deflusso delle acque;
 - c) cambiamenti colturali o nuove colture arboree capaci di ostacolare il deflusso delle acque o di pregiudicare la stabilità degli argini;
 - d) nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;

- e) nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
 - f) nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
 - g) nuovi impianti tecnologici fuori terra ad eccezione dei ripetitori e dei tralicci per il trasporto dell'energia elettrica e di quelli espressamente consentiti dalle presenti norme.
5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere d., e., f., g., esistenti alla data di adozione della variante al P.R.U. di Pittulongu e del relativo studio idrogeologico, sono ammessi:
 - a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;
 - b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza;
 - d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi idraulici;
 6. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
 7. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11:
 - a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettere c. ed e.;
 - b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., j.;
 - c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h., i., j.;
 - d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 6.
 8. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c., al comma 2 lettere d. ed h., al comma 3 lettera b., l'Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità idraulica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell'intervento.

Art. 14 - Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 11, nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 13.
2. Nelle aree di pericolosità idraulica elevata valgono i divieti generali di cui all'articolo 13, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
 - a. demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d'uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l'efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
 - b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o

nell'autorizzazione, escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano collocati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni;

- c. interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le nuove superfici per uso abitativo o per uso economicamente rilevante siano realizzate escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli ampliamenti siano realizzati a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote compatibili con la piena con tempo di ritorno pari a 100 anni;
 - d. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l'uso e la funzionalità degli immobili;
 - e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.
 - f. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di sottoservizi a rete.
4. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11 è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d..

Art. 15 - Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 11, nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 13 e 14.
2. Sono inoltre consentiti esclusivamente:
 - a. le nuove costruzioni nei centri edificati;
 - b. i cambiamenti di destinazione d'uso;
 - c. gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d'uso immutata in tutte le zone territoriali omogenee;
 - d. la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell'articolo 9 della legge 24.3.1989, n. 122, "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale";
 - e. l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
 - f. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
 - g. la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
3. Lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11 è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., b., c., d., e., f., g.
4. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità idraulica media, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Art. 16 - Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 11, nelle aree di pericolosità idraulica moderata non vi sono restrizioni riguardo gli interventi ammissibili salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

CAPO III

AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA

Art. 17 - Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 12, nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
 - a. le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei versanti, di tutela dei suoli;
 - b. le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o l'eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - c. le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate;
 - d. le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di rischio;
 - e. il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;
 - f. le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali.
2. In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;
 - b. la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
 - c. le opere di manutenzione ordinaria degli edifici;
 - d. le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
 - e. gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica incolumità all'interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi;
 - f. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
 - g. le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
 - h. i mutamenti di destinazione d'uso compatibili con gli elementi formali e strutturali degli edifici a condizione che non sia incrementato neppure uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio specifico nella formulazione di cui al punto 2.1 del D.P.C.M. 29.9.1998;

- i. la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne verso valle gli accessi;
 - l. la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici, unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
 - m. le opere di sistemazione e manutenzione di superfici in edificate o scoperte di edifici esistenti, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietra, terrazzamenti, siepi, impianti a verde;
 - n. la realizzazione di ricoveri mobili per animali da allevamento, di manufatti mobili adibiti a ricovero transitorio degli addetti alle attività pastorali, di manufatti per il foraggiamento della selvaggina.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
- a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b. gli interventi di manutenzione straordinaria;
 - c. gli interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche;
 - d. gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
 - e. allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;
 - f. le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
 - g. nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti cimiteriali esistenti;
 - h. nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto;
 - i. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e non de localizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente e contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici.
4. Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
- a. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - b. nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
 - c. nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
 - d. bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
 - e. scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.
5. Per gli impianti e gli stabilimenti di cui al comma precedente, lettere a., b., c., d., esistenti alla data di adozione della variante al P.R.U. di Pittulongu e del relativo studio idrogeologico di approvazione del PAI, sono ammessi:
- a. l'adeguamento tecnico alle normative in vigore;

- b. la manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - c. l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del PAI;
 - d. gli adeguamenti tecnici per eliminare o mitigare i rischi da frana, anche in relazione alle verifiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del PAI.
6. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
7. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 12:
- a. è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera f.;
 - b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., e., i., l., m;
 - c. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e., f., g., h., i. Lo studio è richiesto per gli interventi di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un aumento delle capacità di servizio dell'infrastruttura;
 - d. è richiesto per gli interventi di cui al comma 6 e del comma 9;
8. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d. e h. e al comma 3 lettera b., l'Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità dell'intervento;
9. Nelle sole situazioni in cui il pericolo di frana scaturisce da fenomeni gravitativi denominati SINKHOLE (crollo/subsidenza indotti da cavità sotterranee naturali, carsiche o di dissoluzione; o antropiche, estrattive) è consentita nelle aree pericolose la realizzazione, in materia di patrimonio edilizio, pubblico e privato, e in materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico, di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo previo studio dettagliato dell'area da effettuarsi con l'estensione e le modalità previste nel protocollo tecnico "tipo" approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Gli stessi interventi da realizzarsi nell'area, salvo quelli specificatamente vietati dalle N.A., potranno effettuarsi solo a seguito dell'approvazione, da parte del Comitato istituzionale su proposta dell'autorità idraulica dello studio di cui sopra e della realizzazione delle opere di salvaguardia eventualmente necessarie. In ogni caso l'area rimarrà sottoposta al vincolo di pericolosità che potrà essere declassato successivamente, con opportuna variante al PAI, solo a seguito di studi ed eventuali lavori di salvaguardia già effettuati su congrue estensioni contigue di territorio.

Art. 18 - Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 12, nelle aree di pericolosità elevata da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell'articolo 17.
2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all'articolo 17, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:

- a. demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d'uso, compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l'efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;
 - b. ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e., f., a condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o nell'autorizzazione;
 - c. nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l'uso e la funzionalità degli immobili;
 - d. a realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie superiore al doppio della superficie coperta dagli edifici serviti e che gli accessi siano orientati verso valle;
 - e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi.
4. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 12 è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d.

Art. 19 - Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 12, nelle aree di pericolosità media da frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite negli articoli 17 e 18.
2. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
 - a. gli interventi di ristrutturazione edilizia;
 - b. gli ampliamenti e le nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati definiti ai sensi della normativa regionale o ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971;
 - c. gli ampliamenti e le nuove costruzioni nelle aree libere di frangia dei centri edificati, con esclusione delle sole aree situate a monte delle costruzioni esistenti alle quote più alte dei versanti esposti alle frane;
 - d. i cambiamenti di destinazione d'uso;
 - e. l'ampliamento degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;
 - f. gli ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi.
3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolosità media da frana sono inoltre consentiti esclusivamente:
 - a. gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei rischi specifici;
 - b. l'adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
 - c. gli interventi di edilizia cimiteriale.
4. Nelle aree di pericolosità media da frana resta comunque sempre vietato realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
5. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 12:

- a. è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a., b., c., d., e., f.. Per gli interventi di cui al comma 2 lettera d., l'Autorità Idraulica potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità dell'intervento;
 - b. è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c.
6. Le modifiche e gli ampliamenti relativi agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17.8.1999, n. 334, "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", eventualmente ubicati nelle aree di pericolosità media da frana, sono decise secondo il criterio di precauzione applicando le modalità di valutazione di cui al punto 6.3 dell'Allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9.5.2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

Art. 20 - Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)

1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 10 e 12, nelle aree di pericolosità moderata da frana non vi sono restrizioni riguardo gli interventi ammissibili salvo in ogni caso l'impiego di tipologie e tecniche costruttive capaci di ridurre la pericolosità ed i rischi.

ALLEGATO A

Criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11 delle presenti norme

Nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme di attuazione, i progetti preliminari, ai sensi della Legge n. 109 del 11 febbraio 1994, degli interventi da realizzarsi nelle aree di pericolosità idraulica sono corredati da uno studio di compatibilità idraulica in cui si dimostri la coerenza con le finalità indicate nell'articolo 10, comma 6, e nell'articolo 11 delle presenti norme e si dimostri in particolare che l'intervento sottoposto all'approvazione è stato progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio esistente - fatto salvo quello eventuale intrinsecamente connesso all'intervento ammissibile - e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio.

La compatibilità idraulica dell'intervento proposto: a) è verificata in funzione degli effetti dell'intervento sui i livelli di pericolosità rilevati dal PAI; b) è valutata in base agli effetti sull'ambiente tenendo conto dell'evoluzione della rete idrografica complessiva e del trasferimento della pericolosità a monte e a valle. Lo studio di compatibilità idraulica non sostituisce ma integra tra l'altro i criteri e gli strumenti di valutazione previsti dalla Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, dal D.M. 12 dicembre 1985, dal D.M. LL.PP 11 marzo 1988 e dalla Circolare esplicativa n. 30483 del 24 settembre 1988, dalla Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici) e s.m.i., dalle norme nazionali in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazioni di incidenza, dalle disposizioni dell'ordinamento della Regione Sardegna.

Lo studio di compatibilità idraulica deve contenere e illustrare:

- l'analisi idrologica finalizzata alla definizione della piena di riferimento completa di caratterizzazione geopedologica del bacino sotteso dalla sezione di controllo. La stima della piena di riferimento va condotta per i tempi di ritorno relativi al livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento e per i tempi di ritorno superiori tra quelli indicati dalla relazione del PAI;
- l'analisi idraulica dell'asta fluviale e dell'area di allagamento compresa tra due sezioni caratterizzate da condizioni al contorno definibili;
- l'analisi dei processi erosivi in alveo e nelle aree di allagamento;
- l'analisi dei processi erosivi e delle sollecitazioni nei manufatti.

Per quanto attiene le metodologie di analisi idrologica e idraulica si applicano almeno i criteri indicati nelle Linee Guida allegate alla Relazione del PAI.

Lo studio deve essere corredato da

- relazione tecnica illustrativa ed esplicativa delle procedure adottate e delle analisi svolte;
- risultati delle elaborazioni numeriche;
- elaborati grafici di dettaglio almeno alla scala della cartografia del PAI consegnati anche su supporto informatico; i relativi dati devono essere georeferenziati secondo standard opportuni per consentire l'aggiornamento del SIT della Regione Sardegna;

- documentazione grafica con apposite sezioni e profili idraulici a scala adeguata atti ad identificare i livelli di piena;
- piano di manutenzione degli interventi;
- piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi.

Allegato B

Criteri per la predisposizione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'articolo 12 delle presenti norme

Nei casi in cui è espressamente richiesto dalle presenti norme di attuazione, i progetti preliminari degli interventi da realizzarsi nelle aree di pericolosità da frana sono corredati da uno studio di compatibilità geologica e geotecnica in cui si dimostri la coerenza con le finalità indicate nell'articolo 10, comma 6, e nell'articolo 12 delle presenti norme e si dimostri in particolare che l'intervento sottoposto all'approvazione è stato progettato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di pericolosità e di rischio esistente - fatto salvo quello eventuale intrinsecamente connesso all'intervento ammissibile - e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità e rischio.

La compatibilità geologica e geotecnica dell'intervento proposto: a) è verificata in funzione dei dissesti in atto o potenziali che definiscono la pericolosità dell'area interessata in relazione alle destinazioni e alle trasformazioni d'uso del suolo collegate alla realizzazione dell'intervento stesso; b) è valutata anche in base agli effetti dell'intervento sull'ambiente, tenendo conto della dinamica evolutiva dei dissesti che interessano il contesto territoriale coinvolto in funzione delle condizioni al contorno (comune confinante)

Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica non sostituisce ma integra tra l'altro i criteri e gli strumenti di valutazione previsti dalla Legge n. 64 del 2 febbraio 1974, dal D.M. 12 dicembre 1985, dal D.M. LL.PP 11 marzo 1988 e dalla Circolare esplicativa n. 30483 del 24 settembre 1988, dalla Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici) e s.m.i., dalle norme nazionali in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazioni di incidenza, dalle disposizioni dell'ordinamento della Regione Sardegna.

Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica deve contenere la relazione geologica e la relazione geotecnica sull'intervento proposto con le relative indagini, insieme a tutti gli altri atti progettuali, secondo quanto prescritto dal D.M. 11 marzo 1988.

La relazione geologica che integra lo studio di compatibilità geologica e geotecnica deve comprendere e illustrare (sezione B del D.M. 11 marzo 1988):

- l'assetto geologico di inquadramento;
- la situazione litostratigrafica locale;
- la definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità;
- i lineamenti geomorfologici della zona, gli eventuali processi morfologici nonché i dissesti in atto e potenziali che possono interferire con l'opera da realizzare e la loro tendenza evolutiva;
- i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità;
- lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.

La relazione geotecnica che integra lo studio di compatibilità geologica e geotecnica deve comprendere e illustrare (sezione B del D.M. 11 marzo 1988):

- la localizzazione dell'area interessata dall'intervento;
- i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti;
- la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche dell'opera;
- la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto, effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite;
- il dimensionamento del manufatto o dell'intervento;
- i risultati dei calcoli geotecnici (determinazione del carico ammissibile e, se necessario, dei cedimenti) realizzati sulla base dei procedimenti della meccanica delle terre e della Ingegneria delle fondazioni;
- le verifiche di stabilità del pendio in assenza ed in presenza degli interventi di stabilizzazione dall'intervento (condizioni ex-ante ed ex-post), con descrizione dei metodi di calcolo adottati;
- le eventuali interazioni con altre opere;
- le conclusioni tecniche;
- le diverse tipologie delle opere di consolidamento e le finalità di ognuna di esse con valutazione di tipo analitico che ne evidenzino l'efficacia in riferimento alle condizioni pre-intervento;
- il piano di manutenzione degli interventi;
- il piano di monitoraggio per il controllo della efficacia degli interventi di consolidamento ed il programma delle misure sperimentali.

Le relazioni e tutti gli elaborati grafici (compresa adeguata documentazione fotografica):

- devono essere consegnati anche su supporto informatico ed i relativi dati devono essere georeferenziati secondo standard opportuni per consentire l'aggiornamento del SIT della Regione Sardegna;
- devono essere corredati dalla documentazione delle indagini in sito e in laboratorio.

Gli elaborati grafici tassativamente richiesti in ogni caso e le relative scale per la documentazione allegata alle relazioni riferite a progetti di opere edilizie, pubbliche e private, e di interventi sul suolo e nel sottosuolo, sono i seguenti:

- documentazione cartografica di dettaglio aggiornata dell'area in studio e nel suo intorno significativo dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico riferito al substrato roccioso e a tutte le coperture incoerenti e semicoerenti, con relazione illustrativa, previo rilevamento tematico diretto e aereofotointerpretazione, alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotata per punti;
- documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico e geotecnico riferito al substrato roccioso ed alle coltri incoerenti o semicoerenti alla scala dei progetti, su base topografica a curve di livello, o adeguatamente quotata per punti;
- documentazione grafica con apposite sezioni geologiche e geologico tecniche alla scala dei progetti;
- documentazione delle risultanze delle indagini effettuate comprendente tutti i risultati delle indagini geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio,

- seguite in base ad apposito progetto redatto secondo quanto prescritto al punto alla sezione B del D.M. 11 marzo 1988;
- stralcio della cartografia geologica e geotecnica eventualmente realizzata per il Piano Urbanistico Comunale, relativo all'area interessata dal progetto.

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
1-1	448,9	0	200,0	230,6	30,6	0,0	230,6	1139/01 209/75	1186/85			
1-2	415,3	0	200,0	161,5	0,0	38,5	200,0	85/98	2191/85			
1-A	366,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
1-D	1.050,0	0	455,5	0,0	0,0	455,5	455,5					
1-E	412,7	0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	434/08				
1-F	427,3	0	216,5	0,0	0,0	216,5	216,5	149/02				
1-L	1.019,7	0	469,1	530,3	61,2	0,0	530,3	805/00				
1-M	1.552,3	0	649,9	1.180,0	530,1	0,0	1.180,0	552/99 553/99 1399/99 790/00		1761/03		
1-N	785,5	0	474,9	0,0	0,0	474,9	474,9					
2-1	1.937,1	0	688,8	1.002,5	313,7	0,0	1.002,5	861/04 310/87 595/08	1195/94		Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
2-2	406,4	0	200,0	199,9	0,0	0,1	200,0	442/03				
2-3	780,6	0	377,8	525,7	147,9	0,0	525,7	452/79				
2-4	599,9	0	300,0	324,8	24,8	0,0	324,8		563/85			
2-5	241,3	0	120,0	246,9	126,9	0,0	246,9		46/85			
2-6	315,0	0	120,0	195,4	75,4	0,0	195,4	391/08	1374/85			
2-7	582,8	0	300,0	123,1	0,0	176,9	300,0		328/85			
2-8	153,8	0	76,9	0,0	0,0	76,9	76,9					Vedi art. 8.1 delle norme di attuazione.
2-B	410,6	0	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0	896/01				
2-C	402,8	0	200,0	199,4	0,0	0,6	200,0	931/01 1242/00				
2-D	382,9	0	200,0	199,9	0,0	0,1	200,0	769/04				
2-E	592,8	0	0,0	318,0	318,0	0,0	318,0	61/01 60/01 871/97				
3-1	286,0	0	145,0	207,8	62,8	0,0	207,8		593/85			
3-2	422,9	0	225,0	501,4	276,4	0,0	501,4			3720/85		

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
3-3	302,5	0	150,0	276,5	126,5	0,0	276,5	50/01 573/01		1446/03		
3-4	293,9	0	200,0	411,7	211,7	0,0	411,7	809/97		1446/03		
3-5	891,0	0	305,8	463,6	157,8	0,0	463,6	359/64	2808/85			
3-B	509,2	0	250,0	318,8	68,8	0,0	318,8	1270/99 425/98		1859/03 1786/03		
3-C	366,0	0	0,0	180,6	180,6	0,0	180,6	1125/00 523/98 1275/03		1278/03		
3-D	260,6	0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0					
4-A	664,2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4-B	566,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125/81			Il lotto ricade in zona Hi4	
4-C	884,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125/81			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
5-1	973,8	0	390,2	270,3	0,0	119,9	390,2	997/98 891/99 223/00 514/01 40/04				
6-1	335,3	0	0,0	396,7	396,7	0,0	396,7		2451/85 2452/85			
6-4	1.293,1	0	0,0	1.636,9	1.636,9	0,0	1.636,9	117/68	1416/94			
7-A	9.546,0	93.888	7.181,2	0,0	0,0	7.181,2	7.181,2					Area di interesse territoriale n.9. vedi art. n 6.2 delle norme di attuazione
8-A	700,0	0	316,7	0,0	0,0	316,7	316,7					
8-B	720,5	0	338,9	349,5	10,6	0,0	349,5	236/02 236/03				
8-C	1.601,1	0	675,6	782,5	107,0	0,0	782,5	1794/03 13/09				
8-D	1.135,9	0	609,1	1.110,3	501,2	0,0	1.110,3	884/01 1429/03		426/03 118/03		
8-E	1.207,8	0	478,1	520,3	42,2	0,0	520,3	1296/00 85/00			Il lotto ricade in zona Hi4	
8-F	852,7	0	413,1	0,0	0,0	413,1	413,1				Il lotto ricade in zona Hi4	
8-1	819,5	0	377,8	861,1	483,4	0,0	861,1		767-A/85 767-B/85 767-C/85	762/03 763/03		
8-2	995,2	0	455,5	369,3	0,0	86,2	455,5		371/85	1164/94		
8-3	1.220,4	0	549,6	471,9	0,0	77,7	549,6		3334/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi4	
8-4	1.377,2	0	576,0	550,0	0,0	26,1	576,0	1137/01 75/01	5120/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi4	

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
9-A	867,3	0	441,1	0,0	0,0	441,1	441,1					
9-1	1.482,7	0	572,9	1.025,4	452,4	0,0	1.025,4	1361/00 310/04 455/04	3226/85	490/03 491/03 492/03 493/03		
9-2	593,2	0	148,5	279,0	130,5	0,0	279,0	219/77 563/74	4149/85			
10-A	2.347,8	0	1.134,3	1.401,2	266,9	0,0	1.401,2	737/02		1143/03		
10-1	1.329,3	0	710,2	653,2	0,0	57,0	710,2	1097/01 1203/02				
10-2	1.329,3	0	438,4	703,2	264,8	0,0	703,2					
11-A	523,0	0	243,0	0,0	0,0	243,0	243,0					
11-B	1.467,0	0	645,2	805,9	160,6	0,0	805,9	426/01 206/99		2150/03		
11-D	2.673,6	0	1.766,5	2.183,7	417,2	0,0	2.183,7	1679/03 782/04				
11-H	764,4	0	370,0	0,0	0,0	370,0	370,0					
11-I	514,4	0	260,0	250,7	0,0	9,3	260,0	438/04				
11-1	523,0	0	275,0	636,9	361,9	0,0	636,9					
11-2	516,4	0	250,0	538,4	288,4	0,0	538,4	251/67				
11-3	1.396,0	391,8	946,0	1.130,2	184,2	0,0	1.130,2	DUAAP 353/08 /64	5651/85			Vedi art. 8.2 delle norme di attuazione.
11-4	508,2	0	250,0	510,4	260,4	0,0	510,4					
11-5	242,0	0	120,0	237,5	117,5	0,0	237,5		1554/85			
11-6	508,9	0	260,0	410,1	150,1	0,0	410,1	209/74	3054-A/85 3054-B/85			
12-A	362,2	0	170,0	169,4	0,0	0,6	170,0	1098/00				
12-1	366,9	0	0,0	107,0	107,0	0,0	107,0	1098/00				
12-2	699,7	0	0,0	936,1	936,1	0,0	936,1	220/73	1558/85 1557/85	1549/85		
12-3	973,6	0	0,0	1.000,8	1.000,8	0,0	1.000,8	339/69	5583/85 265/03			
12-4	693,6	0	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	332/72				
12-5	307,9	0	0,0	249,3	249,3	0,0	249,3		704/94			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
12-6	217,6	0	0,0	496,8	496,8	0,0	496,8		702/94			
13-1	737,4	0	0,0	525,3	525,3	0,0	525,3	692/98 199/63	6210/85			
13-2	1.077,2	0	0,0	820,8	820,8	0,0	820,8	347/68	1443/94 6296/85			
14-A	393,0	0	0,0	199,0	199,0	0,0	199,0	1471/00 326/99				
14-1	384,5	0	0,0	360,0	360,0	0,0	360,0	182/72		2492/85		
14-2	759,3	0	0,0	719,1	719,1	0,0	719,1	499/72				
14-3	338,3	0	0,0	350,5	350,5	0,0	350,5		420/85	1152/03		
15-B	1.203,1	0	533,3	599,8	66,6	0,0	599,8	1375/01				
15-1	1.075,0	0	494,4	770,4	276,1	0,0	770,4		901/85			
15-2	867,5	0	0,0	1.389,2	1.389,2	0,0	1.389,2			6423/85		
16-1	1.003,8	0	0,0	507,7	507,7	0,0	507,7					
17-1	2.183,3	0	922,0	1.464,5	542,4	0,0	1.464,5	126/71	565/03 2714/85	1109/03 1107/03 5664/85		
17-2a 17-2b	448,5	0	250,0	636,9	386,9	0,0	636,9		662/85 732/85			
17-3	630,6	0	300,0	444,0	144,0	0,0	444,0		3098/85			
17-4	691,9	0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0			1103/94		
18-3A	3.325,0	0	1.144,4	1.377,1	232,7	0,0	1.377,1	PU411/08 PU453/09				
18-3B	1.161,0	0	447,7	478,5	30,7	0,0	478,5	13/73 181/67	482/85			
18-C	391,7	0	200,0	189,5	0,0	10,5	200,0	731/98				
18-D	1.634,2	0	796,9	928,1	131,3	0,0	928,1	1188/01				
18-E	505,5	0	251,0	0,0	0,0	251,0	251,0					
18-F	493,9	0	251,0	0,0	0,0	251,0	251,0					
18-G	509,4	0	261,0	0,0	0,0	261,0	261,0					
18-H	546,5	0	278,0	266,8	0,0	11,2	278,0	168/99				

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
18-I	1.446,3	0	608,7	345,8	0,0	262,9	608,7	21/01				
18-J	840,9	0	348,6	0,0	0,0	348,6	348,6					
18-K	1.170,3	0	525,9	1.164,5	638,6	0,0	1.164,5	1859/03 1332/01		1625/03 1188/03 1186/03 1184/03		
18-La	737,5	0	655,3	375,0	15,1	0,0	670,4	148/01				
18-Lb	874,9			295,5				234/09				
18-M	979,7	0	455,5	0,0	0,0	455,5	455,5					
18-N	1.704,4	0	772,4	0,0	0,0	772,4	772,4					
18-1	1.234,2	0	562,4	1.627,2	1.064,7	0,0	1.627,2	127/66 PU436/09				
18-2	3.182,8	0	1.243,2	739,9	0,0	503,3	1.243,2	561/00	2149/85			
18-4	2.004,0	0	751,4	512,9	0,0	238,5	751,4	1783/03 167/71	3814/85			
18-5	1.864,3	0	864,9	846,8	0,0	18,1	864,9	1163/99 1114/99				
18-6	1.113,3	0	455,5	1.597,2	1.141,7	0,0	1.597,2	382/62				
18-7	921,3	0	370,0	77,8	0,0	292,1	370,0					
18-8	611,1	0	295,5	755,1	459,6	0,0	755,1	388/68		2718/85		
18-9	902,5	0	455,5	499,3	43,8	0,0	499,3	244/72 89/09	2434/85			
18-10	699,0	0	354,0	591,3	237,3	0,0	591,3	134/89	28/85			
18-11	739,0	0	354,4	266,6	0,0	87,9	354,4		661/85			
18-12	1.996,9	0	852,8	614,4	0,0	238,5	852,8		2762/85			
19-A	11.129,6	19.682,6	11.400,1	0,0	0,0	11.400,1	11.400,1				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	Area di interesse territoriale n°7. Vedi art. 8.3 delle norme di attuazione.
19-1	4.105,6	0	2.236,5	3.459,9	1.223,4	0,0	3.459,9	163/80 198/74			Il lotto ricade in parte in zona Hi1 Hi2 Hi3	
19-2	2.167,1	0	0,0	580,1	580,1	0,0	580,1	71/72 72/72	5792/85			
19-4	473,8	0	0,0	333,0	333,0	0,0	333,0		2204/85			
20-1	615,4	0	349,0	349,8	0,9	0,0	349,8		470/85 470-2/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
20-2	723,9	0	366,1	316,0	0,0	50,1	366,1		469/85			
20-3	1.545,3	0	719,9	612,7	0,0	107,1	719,9	1004/08 334/09				
20-4	1.285,8	0	606,7	325,6	0,0	281,1	606,7					
20-5	1.487,0	0	685,3	348,0	0,0	337,3	685,3	350/77 342/73				
20-6	894,7	0	440,0	1.278,0	838,1	0,0	1.278,0	889/74 162/73	1246/94 1245/94 1244/94 1298/85	1473/85 1475/85 398/85		
20-7	1.113,5	0	507,2	312,5	0,0	194,7	507,2	351/77 550/74				
20-8	2.013,1	0	852,5	771,5	0,0	81,0	852,5	188/73	691-1/85 691-2/85			
20-9	2.310,1	0	1.019,2	425,1	0,0	594,2	1.019,2	90/73		2090/85		
20-10	1.382,1	0	603,6	417,3	0,0	186,4	603,6	170/68	2591/85			
20-11	973,7	0	456,3	342,4	0,0	113,9	456,3	590/74	2435/85			
20-12	1.087,3	0	468,3	864,4	396,1	0,0	864,4	590/74		2413/03 2412/03 2411/03 2433/85 5658/85		
20-13	1.131,9	0	649,9	732,2	82,3	0,0	732,2	236/04 176/73	1640/85			
20-14	1.853,1	0	630,5	5.143,2	4.512,7	0,0	5.143,2	PU 35/07 259/04				
21-1	2.894,7	0	0,0	3.750,5	3.750,5	0,0	3.750,5	124/85 143/78 194/74 40/72 312/68	6045/85			
21-2	2.739,4	0	1.233,1	366,5	0,0	866,6	1.233,1	176/73		4478/85	Il lotto ricade in parte zona Hi4	
21-3	1.604,8	0	0,0	223,8	223,8	0,0	223,8	435/72		1673/85		
22-A	289,5	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
22-B	1.016,3	0	619,2	744,5	125,3	0,0	744,5	1185/03 181/99		2105/03 2097/03 2091/03 2083/03		
22-D	2.478,1	0	1.002,1	616,9	0,0	385,3	1.002,1	486/08			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
22-G	462,0	0	225,0	0,0	0,0	225,0	225,0				Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-H	956,9	0	424,4	0,0	0,0	424,4	424,4				Il lotto ricade in zona Hi4	
22-I	401,9	0	191,5	0,0	0,0	191,5	191,5				Il lotto ricade in zona Hi4	Vedi art. 8.4 delle norme di attuazione.

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
22-K	698,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2 e Hi4	
22-L	4.349,3	0	1.724,9	0,0	0,0	1.724,9	1.724,9				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2 e Hi4	
22-Q	970,8	0	455,5	0,0	0,0	455,5	455,5					
22-T	369,2	0	154,5	0,0	0,0	154,5	154,5					
22-1	856,0	0	653,0	689,8	36,7	0,0	689,8	284/08 PU450/09		6171/85		
22-2	742,7	0	710,5	1.087,5	376,9	0,0	1.087,5	800/74	1087/94 914/94 1095/94	5189		
22-3	468,3	0	250,0	422,8	172,8	0,0	422,8		1904/85			
22-4	492,7	0	280,0	372,7	92,7	0,0	372,7		2553/85	1409/94		
22-5	956,1	0	571,0	278,5	0,0	292,5	571,0		1525/85			
22-6	1.011,6	0	464,5	1.607,2	1.142,8	0,0	1.607,2	579/97	3449/85	1589/03 1588/03 1585/03 1583/03 1580/03	Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-7	915,3	0	412,7	895,4	482,6	0,0	895,4	888/74 162/73	4880/85 682/03			
22-8	1.178,2	0	494,4	777,8	283,4	0,0	777,8		3049/85 3049A/85	2090/03		
22-9	1.061,8	0	502,9	1.150,0	647,0	0,0	1.150,0		5513-1/85 5513-2/85 5513-3/85 5515-1/85 5515-2/85 5514-1/85	1226/94	Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-10	2.128,1	0	863,7	848,3	0,0	15,4	863,7	70/74			Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-11	1.013,1	0	479,6	400,0	0,0	79,6	479,6	90/73	1646/85			
22-12	2.623,0	0	1.038,7	288,0	0,0	750,7	1.038,7	192/75		3653/85	Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-13	1.624,3	0	697,3	677,9	0,0	19,4	697,3	238/02 1063/00 60/97 70/74	6133/85	2301/03	Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-14	1.095,0	0	467,2	477,8	10,6	0,0	477,8	70/74			Il lotto ricade in parte zona Hi4	
22-15	1.282,4	0	598,6	405,1	0,0	193,5	598,6	176/73	689/94	5619-2/85		
22-16	2.058,7	0	844,3	355,7	0,0	488,5	844,3	195/75		3654/85	Il lotto ricade in zona Hi4	
22-17	1.734,5	0	679,1	801,8	122,8	0,0	801,8	594/04				
22-18	982,9	0	455,5	499,8	44,3	0,0	499,8	77/08 85/07 592/05 431/02	2084/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
22-19	1.332,1	0	593,5	630,7	37,2	0,0	630,7	77/99	3576/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
22-20	1.084,1	0	488,6	273,0	0,0	215,6	488,6		126/85			
22-21	1.090,4	0	468,3	801,7	333,3	0,0	801,7			1862-2/85		
22-22	941,6	0	424,4	126,9	0,0	297,5	424,4		4688/85			
22-23	1.042,9	0	465,2	897,4	432,2	0,0	897,4			1093/03 36/85		
22-24	1.022,0	0	465,2	794,9	329,6	0,0	794,9		2241/85 2095/03	4952/85		
22-25	661,1	0	333,8	317,0	0,0	16,8	333,8		3030/85			
22-26	337,8	0	169,0	477,1	308,1	0,0	477,1			3406/85		
23-A	1.025,9	0	486,6	0,0	0,0	486,6	486,6				Il lotto ricade in zona Hi4	
23-B	243,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
23-C	6.676,1	0	2.690,6	3.360,2	669,6	0,0	3.360,2	379/04 1793/03 1093/02 581/01 1438/00		1982/03	Il lotto ricade in zona Hi4	
23-D	1.340,1	0	599,4	672,0	72,7	0,0	672,0	1228/00			Il lotto ricade in zona Hi4	
23-E	280,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
23-F	1.023,5	0	556,6	484,8	0,0	71,8	556,6	665/00 159/00				
23-G	966,6	0	452,4	596,0	143,6	0,0	596,0	1116/01		2142/03 2139/03		
23-I	487,4	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				Il lotto ricade in zona Hi4	
23-1	961,1	0	433,7	844,5	410,8	0,0	844,5	418/07	947/85		Il lotto ricade in zona Hi4	
23-2	532,5	0	275,0	568,1	293,1	0,0	568,1	1881/02	573/03 2385/85			
23-3	535,2	0	262,5	500,2	237,7	0,0	500,2		2386/85			
23-4	1.048,1	0	471,1	0,0	0,0	471,1	471,1				Il lotto ricade in zona Hi1	
23-5	830,6	0	393,3	397,1	3,8	0,0	397,1		79/85 842/85 4567/85	1257/94	Il lotto ricade in zona Hi1	
24-1	1.001,7	0	430,6	232,7	0,0	198,0	430,6			1239/85	Il lotto ricade in parte in zona Hi2 e Hi4	
24-2	1.037,0	0	463,3	336,5	0,0	126,8	463,3		1027/03 1026/03 1237/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi2 e Hi4	

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
24-3	465,7	0	216,0	187,6	0,0	28,4	216,0	158/01	4566/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi1	
24-4	610,2	0	228,0	167,7	0,0	60,3	228,0		4327/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi1	
24-5	419,8	0	190,0	137,0	0,0	53,0	190,0	2204/03	4670/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi1	
24-6	769,0	0	397,2	366,3	0,0	30,9	397,2	572/01	4682/85 4310/85 3548/85	2396/03	Il lotto ricade in parte in zona Hi1	
24-7	711,2	0	0,0	505,8	505,8	0,0	505,8		4280-2/85 4335/85 659/94	1430/03 4513/85		
24-8	477,6	0	0,0	236,6	236,6	0,0	236,6		4407/85 4667/85			
24-9	969,7	0	0,0	511,8	511,8	0,0	511,8		543/85	2363/03 6486/85 3999/85		
24-10	318,7	0	0,0	81,2	81,2	0,0	81,2		2388/85			
25-A	1.033,8	0	448,1	0,0	0,0	448,1	448,1					
25-B	1.043,5	0	478,8	529,7	50,8	0,0	529,7	494/01 646/00				
25-C	1.027,7	0	474,9	0,0	0,0	474,9	474,9					
25-D	917,3	0	368,4	424,3	55,9	0,0	424,3	736/97				
25-1	1.052,7	0	476,0	169,9	0,0	306,1	476,0			2026/85		
25-2	1.144,3	0	511,6	501,3	0,0	10,4	511,6		3039/85			
25-3	1.069,6	0	478,8	634,5	155,7	0,0	634,5			1100/94 1504/85		
25-4	1.103,3	0	517,7	789,7	271,9	0,0	789,7	426/72	119/85			
25-5	1.500,5	0	597,4	397,1	0,0	200,3	597,4		1391/94 3713/85 2617/85			
25-6	669,9	0	314,8	280,1	0,0	34,7	314,8		1222/85			
25-7	655,4	0	326,0	337,5	11,5	0,0	337,5		2470/85			
25-8	582,6	0	324,1	164,0	0,0	160,1	324,1		136/85			
25-9	685,8	0	342,8	206,8	0,0	135,9	342,8		909/85			
25-10	1.066,7	0	518,1	398,4	0,0	119,8	518,1	640/99 639/99	1412/85 235/85			
25-11	518,7	0	224,5	164,2	0,0	60,3	224,5		2747/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
25-12	1.093,5	0	515,8	135,8	0,0	380,0	515,8					
25-13	628,3	0	300,4	221,2	0,0	79,2	300,4	591/73				
25-15	543,0	0	282,5	246,0	0,0	36,5	282,5	47/74 447/73		1051/85		
25-16	1.093,8	0	436,1	1.039,5	603,4	0,0	1.039,5	217/04 1081/99	2584/85	5320/85		
25-17	978,8	0	455,5	345,6	0,0	109,9	455,5	119/75	664/94 662/94			
25-18	541,9	0	300,0	391,1	91,1	0,0	391,1		2740/85			
25-19	672,3	0	332,7	342,0	9,3	0,0	342,0	92/04	1686/85			
25-20	827,4	0	390,2	361,2	0,0	29,0	390,2	523/08 61/77 131/73	84/85			
26-B	541,6	0	270,8	0,0	0,0	270,8	270,8					
26-1	363,6	0	181,8	476,6	294,8	0,0	476,6	148/73 294/68	3529/85			
26-2	474,3	0	250,0	440,5	190,5	0,0	440,5	377/68		6013-1/85 6013-2/85		
26-3	491,1	0	245,6	331,2	85,7	0,0	331,2		4102/85			
26-4	427,5	0	91,0	328,8	237,8	0,0	328,8		2125/85			
26-5	1.037,6	0	574,1	632,8	58,7	0,0	632,8	310/08 15/72	5121/85			
26-6	944,7	0	421,3	583,2	161,9	0,0	583,2	564/00	4645/85	84/03		
26-7	554,0	0	225,0	493,3	268,3	0,0	493,3			4644/85		
26-8	1.358,4	0	554,3	679,1	124,8	0,0	679,1	17/68				
27-A	993,6	0	455,5	498,3	42,8	0,0	498,3	1061/99				
27-B	758,3	0	0,0	419,7	419,7	0,0	419,7	176/98				
27-1	1.251,1	0	568,6	581,4	12,8	0,0	581,4	156/76 202/73			Il lotto ricade in parte in zona Hi1	
27-2	681,0	0	338,9	572,7	233,8	0,0	572,7		3991/85			
27-3	4.333,9	0	2.156,0	262,4	0,0	1.893,7	2.156,0	129/75	1781-1/85			
27-4	521,8	0	262,5	340,4	77,9	0,0	340,4					

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
27-5	1.623,5	0	0,0	589,8	589,8	0,0	589,8	403/67	2484/85	2077/03		
27-6	843,5	0	338,9	332,1	0,0	6,8	338,9	153/04 276/97				
28-1	1.121,6	0	0,0	459,4	459,4	0,0	459,4		510/85	2212/03		
28-2	1.454,1	0	0,0	463,4	463,4	0,0	463,4	145/75		2075/03 557/03		
29-1	1.310,3	0	0,0	360,8	360,8	0,0	360,8			5522/85		
29-2	1.376,7	0	0,0	360,8	360,8	0,0	360,8			5603/85		
29-3	2.887,5	0	0,0	353,3	353,3	0,0	353,3	461/72	4379/85			
30-1	972,9	0	0,0	162,8	162,8	0,0	162,8	595/73				
30-2	1.934,6	0	0,0	205,0	205,0	0,0	205,0	220/72	3044/85			
31-1	1.229,6	0	0,0	490,4	490,4	0,0	490,4	336/68				
31-2	1.583,7	0	0,0	496,6	496,6	0,0	496,6	336/68	5023/85			
31-3	1.193,0	0	0,0	533,1	533,1	0,0	533,1	244/09 395/08 296/07 336/68	1664/03			
31-4	1.440,3	0	0,0	521,2	521,2	0,0	521,2	336/68	4959/85			
32-1	1.588,5	0	0,0	1.271,7	1.271,7	0,0	1.271,7	252/08 106/81 483/74	5939/85			
33-A	502,4	0	282,5	189,7	0,0	92,8	282,5	1158/99				
33-B	501,7	0	275,0	272,5	0,0	2,5	275,0	224/04				
33-C	2.799,5	0	579,9	0,0	0,0	579,9	579,9					
33-E	519,1	0	282,0	258,0	0,0	24,0	282,0	1364/99				
33-1	820,0	0	916,6	1.116,9	200,3	0,0	1.116,9	797/97 1190/03 1189/03 1181/03				
33-2	1.007,7	0	478,8	843,5	364,7	0,0	843,5	158/68	977/03 974/03			
33-3	1.505,9	0	0,0	408,6	408,6	0,0	408,6	230/71	785/85			
33-4	503,1	0	275,0	90,0	0,0	185,0	275,0		4637/85			
33-5	1.007,7	0	502,6	1.111,4	608,8	0,0	1.111,4		1090/94 4256/85	1080/94		

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
33-6	496,9	0	0,0	1.041,2	1.041,2	0,0	1.041,2	1241/98	700/94 3416/85			
33-7	1.833,3	0	0,0	592,5	592,5	0,0	592,5	421/08 183bis/61				
34-B	1.440,7	1.358	898,5	0,0	0,0	898,5	898,5					
34-C	961,7	0	440,6	0,0	0,0	440,6	440,6					
34-1	965,7	0	474,9	281,5	0,0	193,4	474,9	408/73		1059b/94		
34-2	1.716,2	0	740,9	836,3	95,4	0,0	836,3	588/98	4281/85	566/94		
34-3	1.661,3	0	712,6	850,9	138,3	0,0	850,9	72/74	2148/85			
34-4	1.009,7	0	437,6	465,1	27,5	0,0	465,1	487/08	1426/85			
34-5	1.087,5	0	482,3	298,0	0,0	184,3	482,3		1142/85			
34-6	1.211,0	0	438,8	167,4	0,0	271,4	438,8			2431/85		
34-7	880,4	0	452,4	399,2	0,0	53,2	452,4	433/72	2430/85			
34-8	710,3	0	358,3	375,4	17,1	0,0	375,4			1289/94 2018/85		
34-9	972,3	0	463,3	509,2	45,9	0,0	509,2	186/73	1144/85			
34-10	1.517,1	0	863,7	441,4	0,0	422,3	863,7	352/72	2871/85			
34-11	691,1	0	343,9	439,8	95,9	0,0	439,8		2779/85			
34-12	981,1	0	434,1	261,9	0,0	172,3	434,1		1301/85			
34-13	2.808,6	0	1.248,6	1.268,6	20,0	0,0	1.268,6	373/02 329/02 155/02 302/68 53/09	3175/85			
35-A	989,9	0	455,5	1.482,2	1.026,7	0,0	1.482,2	970/01	196/03 197/03 198/03 199/03 200/03 2511/03			
35-B	930,2	0	407,3	446,8	39,5	0,0	446,8	1603/00				
35-C	1.123,2	0	504,9	532,3	27,4	0,0	532,3	1147/00 219/02 219/03 165/06				
35-D	1.025,6	0	441,5	456,6	15,1	0,0	456,6	37/98				
35-E	1.048,6	0	418,6	1.405,5	986,9	0,0	1.405,5	533/07 88/02	1780/03 1778/03 1773/03 1769/03			
35-1	876,3	0	422,5	456,5	34,0	0,0	456,5	46/09	1463/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
35-2	1.185,2	0	525,5	380,3	0,0	145,2	525,5			585/85		
35-3	1.347,7	0	586,5	344,8	0,0	241,7	586,5		3886-2/85			
35-4	606,9	0	293,0	284,6	0,0	8,4	293,0	261/04	3484/85			
35-5	1.072,8	0	455,5	194,6	0,0	261,0	455,5			455/85		
35-6	1.155,8	0	518,5	575,3	56,8	0,0	575,3	351/97				
35-7	1.023,0	0	455,5	420,5	0,0	35,0	455,5			80/85		
35-8	1.355,6	0	565,9	659,9	94,0	0,0	659,9	332/02 786/00	205/94 4433/85			
35-9	1.474,5	0	405,7	1.033,5	627,7	0,0	1.033,5		1702/85	3362/85		
35-11	713,0	0	301,6	289,1	0,0	12,5	301,6			3507/85		
35-12	658,0	0	301,6	258,0	0,0	43,5	301,6			462/85		
35-13	1.176,0	0	495,9	410,0	0,0	85,9	495,9		2486/85			
35-14	3.796,0	0	1.153,8	688,8	0,0	465,0	1.153,8	96/09	1176/85			
35-15	1.216,8	0	492,1	302,3	0,0	189,8	492,1	393/74				
35-16	1.121,8	0	504,1	533,6	29,5	0,0	533,6			3170/85 3393/85		
35-17	507,4	0	219,0	202,6	0,0	16,5	219,0		78/85			
35-18	2.030,3	0	852,8	976,7	123,9	0,0	976,7	382/04 103/04		2983/85		
35-19	474,1	0	242,0	241,6	0,0	0,4	242,0	486/98				
36-B	529,9	0	261,0	0,0	0,0	261,0	261,0					
36-C	737,2	0	360,3	0,0	0,0	360,3	360,3					
36-E	1.466,6	0	377,8	548,4	170,7	0,0	548,4	459/99		1185/03		
36-F	653,0	0	338,9	116,3	0,0	222,6	338,9			271/94		
36-H	490,1	0	244,0	0,0	0,0	244,0	244,0					Vedi art. 8.5 delle norme di attuazione.
36-I	485,1	0	354,4	0,0	0,0	354,4	354,4					

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
36-J	1.469,1	0	656,9	729,4	72,5	0,0	729,4	369/05 2745/03 888/00 854/99				
36-L	4.947,9	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			38/03		
36-1	1.203,7	0	478,8	340,4	0,0	138,4	478,8					
36-2	904,8	0	412,7	387,9	0,0	24,9	412,7					
36-4	1.319,2	0	578,4	486,3	0,0	92,1	578,4		1476/85	619/03		
36-5	1.986,7	0	863,7	1.569,3	705,5	0,0	1.569,3	639/04	3099-1/85 3099-2/85	2207/03 616/03 590/03 589/03 1789/85		
36-6	1.293,5	0	582,3	533,0	0,0	49,3	582,3		2842/85			
36-7	718,6	0	308,9	363,8	54,9	0,0	363,8			2829-4/85		
36-8	534,9	0	283,0	357,0	74,0	0,0	357,0			2829-3/85		
36-9	627,3	0	283,0	407,6	124,6	0,0	407,6			3524/85		
36-10	506,1	0	271,0	459,5	188,5	0,0	459,5		1272/85			
36-11	503,0	0	328,8	404,4	75,6	0,0	404,4			5130/85		
36-12	549,2	0	271,5	426,9	155,4	0,0	426,9			1330/85		
36-13	1.021,7	0	455,5	304,4	0,0	151,1	455,5		4445/85			
36-14	650,0	0	328,8	72,3	0,0	256,4	328,8		2042/85			Vedi art. 8.6 delle norme di attuazione.
36-15	645,1	0	336,2	287,3	0,0	48,8	336,2		2563/85			
36-16	552,1	0	212,5	331,4	118,9	0,0	331,4		2042/85			
36-17	554,1	0	321,0	345,4	24,4	0,0	345,4			1242/85		
36-19	2.301,8	0	960,9	746,5	0,0	214,4	960,9		524-2/85 2648/85			
36-20	2.056,7	0	894,8	1.064,3	169,5	0,0	1.064,3	506/08	2271/85			
36-21	2.191,8	0	888,6	1.054,8	166,2	0,0	1.054,8		3076/85 3876/85 893/03 3884/85 1703/03	3876/85 3877/85		
36-22	11.363,2	0	4.907,0	13.862,9	8.955,9	0,0	13.862,9	DUAAP 396 del 28/09/2009	236/94 60/2 569/85 4124/85 3864/4/85	2446/03 853/03		
36-23	1.717,5	0	813,2	548,6	0,0	264,6	813,2		5839/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
36-24	2.200,7	0	0,0	924,7	924,7	0,0	924,7	233/73 4007/85		3040/85 4005/85 5735/85		
36-25	4.035,6	0	1.621,8	1.990,6	368,7	0,0	1.990,6	330/99 591/97		2061/03 2047/03		
36-26	1.971,2	0	953,1	270,9	0,0	682,2	953,1	625/74	4766-A/85			
36-27	1.184,2	0	494,4	318,9	0,0	175,5	494,4	625/74	2091/85 2216/85	2217/85		
36-28	1.244,8	0	518,1	383,7	0,0	134,4	518,1	1269/03 625/74	4766-B/85			
36-29	1.177,8	0	514,6	672,2	157,6	0,0	672,2			1185/85		
36-30	1.032,4	0	515,0	547,0	32,0	0,0	547,0		1219/85			
36-31	878,3	0	443,1	455,4	12,4	0,0	455,4		1289/85			
36-32	1.064,5	0	461,0	317,0	0,0	144,0	461,0			2211/85		
36-33	1.038,1	0	466,0	280,0	0,0	186,0	466,0		2487/85	1072/94		
36-34	2.205,3	0	842,4	684,6	0,0	157,9	842,4	560/04 625/74	4766-C/85	800/03 799/03		
36-35a 36-36b	1.049,7	0	432,2	485,3	53,1	0,0	485,3	625/75		5312/85 -2217/85		
37-A	1.283,7	0	478,4	500,0	21,6	0,0	500,0	205/09				
37-B	1.396,3	0	778,2	812,3	34,1	0,0	812,3	717/04 904/02 732/02 1096/00		117/03		
37-1	1.086,4	0	532,5	466,6	0,0	65,8	532,5	552/96 210/75		77/85		
37-2	1.963,9	0	848,2	246,8	0,0	601,3	848,2	130/74				
37-3	788,5	0	445,4	650,0	204,6	0,0	650,0			4203/85		
37-4	1.314,0	0	0,0	394,0	394,0	0,0	394,0	430/72 77/72	1508/85			
37-5	2.192,7	0	1.122,7	211,8	0,0	910,8	1.122,7	252/75 128/72		911/85		
37-6	2.416,7	0	1.159,2	925,9	0,0	233,3	1.159,2			3688/85		
37-7	3.326,5	0	0,0	841,2	841,2	0,0	841,2	372/77 299/74				
38-A	2.060,2	0	862,9	1.010,8	147,9	0,0	1.010,8	353/04 62/03 62/02		1568/85		
38-C	1.654,3	0	649,9	748,7	98,8	0,0	748,7	07/04				

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
38-D	564,2	0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0					Vedi art. 8,7 delle norme di attuazione.
38-F	292,6	0	150,0	23,1	0,0	126,9	150,0			618/03		
38-G	226,6	0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0					
38-H	296,7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
38-I	1.633,0	0	719,9	830,8	110,9	0,0	830,8	548/04 1375/03				
38-J	1.211,5	0	614,9	0,0	0,0	614,9	614,9					
38-K	616,6	0	381,6	0,0	0,0	381,6	381,6					
38-L	500,0	0	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0					
38-M	500,0	0	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0					
38-N	1.008,8	0	490,5	0,0	0,0	490,5	490,5					
38-O	1.503,1	0	611,0	833,8	222,8	0,0	833,8	133/01 843/00		2189/03		
38-1	342,1	0	150,0	72,7	0,0	77,3	150,0		783/85			
38-2	1.070,4	0	560,5	1.269,2	708,7	0,0	1.269,2	800/74				
38-3	1.299,1	0	603,2	1.312,1	708,9	0,0	1.312,1	800/74	2904/85 783/85			
38-4	3.675,0	0	1.474,1	4.126,2	2.652,1	0,0	4.126,2	319/82 313/82 97/80 83/80 800/74	470/94 1671/85	2173/03 2166/03		
38-6	1.154,0	0	572,1	768,4	196,2	0,0	768,4			1862-1/85		
39-A	711,9	0	368,0	368,3	0,3	0,0	368,3	828/04				
39-C	741,4	0	350,9	0,0	0,0	350,9	350,9					
39-D	2.813,8	0	1.487,7	1.819,9	332,2	0,0	1.819,9	13/04 12/04 11/04				
39-1	841,1	0	455,5	369,0	0,0	86,5	455,5			3321/85		
39-2	659,6	0	455,5	352,5	0,0	103,0	455,5			3322/85		
39-3	1.033,7	0	432,2	405,3	0,0	26,9	432,2			5504/85		
39-4	918,1	0	432,2	465,8	33,6	0,0	465,8			3934/85		

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
39-5	1.031,9	0	471,1	357,2	0,0	113,9	471,1		1976/85			
39-6	881,2	0	389,4	366,0	0,0	23,4	389,4		1049/85			
39-7	1.026,7	0	471,1	305,0	0,0	166,1	471,1		2609/85			
39-8	883,4	0	389,4	366,0	0,0	23,4	389,4		1016/85			
39-9	549,8	0	300,0	202,8	0,0	97,3	300,0			2829-2/85		
39-10	1.513,8	0	653,8	691,0	37,2	0,0	691,0		1897/85			
39-11	587,9	0	300,0	189,3	0,0	110,7	300,0			2829-1/85		
39-12	596,0	0	300,0	189,7	0,0	110,3	300,0		254/94 2831/85			
39-13	478,0	0	239,0	215,0	0,0	24,0	239,0			4481/85		
39-14	1.220,1	0	558,5	349,0	0,0	209,6	558,5		442/85			
39-15	792,2	0	352,5	482,2	129,7	0,0	482,2		65/85			
39-16	1.282,2	0	576,8	508,4	0,0	68,4	576,8		2819/85			
39-17	789,2	0	371,9	413,7	41,8	0,0	413,7					
39-18	831,5	0	371,9	426,6	54,7	0,0	426,6		4543-2/85			
39-19	672,5	0	265,5	384,7	119,2	0,0	384,7		5111/85	1248/03		
39-20	824,2	0	366,1	300,2	0,0	65,9	366,1		1900/85			
39-21	724,2	0	366,1	241,7	0,0	124,4	366,1		4357/85			
39-22	767,7	0	362,2	343,8	0,0	18,4	362,2			6090/85		
39-23	849,9	0	362,2	360,4	0,0	1,8	362,2	306/00	1750/85			
39-24	534,4	0	270,0	246,8	0,0	23,2	270,0					
39-25	597,8	0	242,5	209,8	0,0	32,7	242,5			5656-B/85 5657-B/85		
40-1	1.835,6	0	770,4	753,0	0,0	17,4	770,4		2226-1/85 2226-2/85			
40-2	1.958,2	0	844,3	632,6	0,0	211,7	844,3		1393/85 1393-2/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
40-4	874,7	0	386,3	323,7	0,0	62,6	386,3			4049/85		
40-5	883,9	0	435,3	287,2	0,0	148,1	435,3			4090/85		
40-6	607,2	0	304,7	304,3	0,0	0,4	304,7	233 del 25/07/1973	4101/84 5553/85			
40-7	577,8	0	295,5	376,2	80,7	0,0	376,2			3487/85		
40-8	653,0	0	302,7	288,2	0,0	14,6	302,7		2782/85 1006/94			
40-9	469,1	0	276,5	371,1	94,6	0,0	371,1		4704/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
40-10	417,5	0	277,0	588,8	311,8	0,0	588,8			1072/03	Il lotto ricade in zona Hi1	
40-11	730,6	0	276,5	278,0	1,5	0,0	278,0		1276/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
40-12	755,3	0	359,9	620,0	260,1	0,0	620,0	305/08	4099/85 4100/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
40-13	744,0	0	362,6	523,6	161,0	0,0	523,6		1507/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
40-14	778,5	0	360,3	460,0	99,7	0,0	460,0		908/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
41-1	1.722,1	0	613,0	359,0	0,0	254,0	613,0		2310/85		Il lotto ricade in zona Hg1	
41-2	1.294,3	0	613,0	290,0	0,0	323,0	613,0		1066/85		Il lotto ricade in zona Hg1	
41-3	2.353,6	0	0,0	567,7	567,7	0,0	567,7			2518/85	Il lotto ricade in zona Hi1	
41-4	1.306,7	0	0,0	596,4	596,4	0,0	596,4		3742/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
41-5	764,6	0	0,0	233,1	233,1	0,0	233,1		3566/85		Il lotto ricade in zona Hi1	
42-1	1.637,8	0	704,3	711,9	7,6	0,0	711,9	440/03 440/02	3445/85			
42-3	1.575,2	0	677,1	239,8	0,0	437,3	677,1	4204				
42-4	1.803,8	0	754,9	385,1	0,0	369,8	754,9	2780				
42-5	201,8	0	38,0	26,6	0,0	11,4	38,0					
43-A	458,1	0	350,4	0,0	0,0	350,4	350,4					
43-B	1.292,5	0	778,4	0,0	0,0	778,4	778,4	PU434/09 diniego			Il lotto ricade in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
43-C	662,5	0	526,5	0,0	0,0	526,5	526,5				Il lotto ricade in zona Hi3 e Hi4	

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
43-1	1.478,2	0	644,0	1.338,2	694,2	0,0	1.338,2	1174/98 1092/74 618/73	5946/85		Il lotto ricade in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
43-2	966,8	0	509,6	594,4	84,8	0,0	594,4					
43-3	1.123,5	0	634,0	262,0	0,0	372,0	634,0					
43-4	513,1	0	315,6	405,7	90,1	0,0	405,7			6603/85		
43-5	475,7	0	315,6	693,9	378,3	0,0	693,9		2700-2/85 2700/85			
43-6	1.263,4	0	564,4	0,0	0,0	564,4	564,4	PU434/09 diniego			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
44-A	845,1	0	514,6	0,0	0,0	514,6	514,6					
44-B	1.567,6	0	663,9	767,3	103,4	0,0	767,3	547/05 1408/02				
44-C	1.100,3	0	597,7	678,8	81,1	0,0	678,8	432/08				
44-1	1.758,5	0	910,2	307,4	0,0	602,8	910,2	474/73	2041-2/85			
44-2	974,2	0	568,3	349,0	0,0	219,3	568,3		4744/85 8/85			
44-3	599,3	0	362,8	463,0	100,2	0,0	463,0		4758/84			
44-4	599,4	0	315,6	459,9	144,3	0,0	459,9	1625/03 231/00 385/99		2327/85		
44-5	1.299,9	0	564,4	588,0	23,6	0,0	588,0			2245/85		
44-6	1.392,4	0	763,4	461,7	0,0	301,7	763,4		3085/85			
44-7	780,6	0	464,8	174,7	0,0	290,2	464,8					
45-1	1.294,0	0	564,4	1.000,2	435,8	0,0	1.000,2	23/67	4024/85 4024-1/85 1489/03	1492/03		
45-2	1.179,6	0	675,8	1.018,2	342,4	0,0	1.018,2	292/75		955/03		
45-3	1.240,0	0	675,8	782,5	106,7	0,0	782,5	567/04 971/01				
45-4	688,3	0	401,6	836,0	434,3	0,0	836,0			1243/03 956-1/85		
45-5	612,0	0	362,3	376,7	14,4	0,0	376,7			956-3/85 956-2/85		
45-6	694,7	0	410,1	93,3	0,0	316,8	410,1		1714/85			
45-7	626,1	0	192,0	557,0	365,0	0,0	557,0			2491/85		

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
45-8	277,7	0	192,0	246,0	54,0	0,0	246,0		1350/85			
45-9	626,5	0	365,3	113,2	0,0	252,1	365,3					
45-10	599,5	0	365,3	529,0	163,7	0,0	529,0	573/73	1940/85			
45-11	1.171,5	0	594,2	198,0	0,0	396,2	594,2			5005/85		
45-12a	1.306,0	0	896,8	467,9	0,0	428,9	30,2	874/01 - 327/09 (STUDIO DI ASSETTO) 48/10	3812-4/85 1679/03 670/03			
45-12b	1.273,6			398,7								
46-A	3.540,3	0	1.759,7	2.170,7	411,0	0,0	2.170,7	PU 389/08 , variante 39/09 del 25/02/2009,			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
46-B	2.199,7	0	1.183,4	1.302,2	118,7	0,0	1.302,2	PU 270/07 PU 66/07 503/05 666/04 147/03			Il lotto ricade in zona Hg1 e in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
46-C	1.240,3	0	712,8	967,9	255,0	0,0	967,9	1276/99		717/03 718/03	Il lotto ricade in zona Hg1 e in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
47-A	2.425,0	0	1.241,7	0,0	0,0	1.241,7	1.241,7				Il lotto ricade in zona Hg1 e Hi4	
47-C	1.046,7	0	547,9	150,9	0,0	397,1	547,9				Il lotto ricade in zona Hg1 e Hi4	
47-D	1.003,4	0	577,8	655,7	77,9	0,0	655,7	947/00			Il lotto ricade in zona Hg1, Hi1, Hi2	
47-1	1.074,7	0	335,0	800,0	465,0	0,0	800,0	580/87 330/74				
47-3	1.029,9	0	510,6	48,6	0,0	462,1	510,6					
47-4	1.176,1	0	550,4	0,0	0,0	550,4	550,4				Il lotto ricade in zona Hg1 e in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
48-A	5.684,2	0	3.467,1	2.871,4	0,0	595,7	3.467,1	407/08 58/08 52/07 518/05 244/04 1734/03 2215/03 1336/99 PU382/2009			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2	
48-1	5.348,4	0	2.713,2	1.659,7	0,0	1.053,5	2.713,2	436/08	1380/85			
48-2	7.079,7	0	3.752,7	3.228,2	0,0	524,5	3.752,7	462/07 242/06 1932/03 246/02 1398/99		1870/03 952/85		
49-A	2.768,2	0	1.154,3	0,0	0,0	1.154,3	1.154,3				Il lotto ricade in zona Hg1,Hi1 e Hi2	
49-B	1.108,4	0	597,2	674,3	77,1	0,0	674,3	1331/01				
49-C	3.774,7	0	2.049,8	1.032,8	0,0	1.017,0	2.049,8	404/08 22/04 85/10			Il lotto ricade in zona Hg1	
49-D	4.232,6	0	2.398,2	0,0	0,0	2.398,2	2.398,2				Il lotto ricade in zona Hg1 e in parte in zona Hi1, Hi2	

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
49-E	1.454,6	0	813,2	0,0	0,0	813,2	813,2					
49-F	989,7	0	584,3	657,7	73,4	0,0	657,7	345/08 19/06 1527/03 386/01 575/78 733/75			Il lotto ricade in zona Hg1	
49-G	1.933,6	0	872,9	1.031,3	158,4	0,0	1.031,3	321/08 320/08				
49-H	4.884,5	0	2.505,1	0,0	0,0	2.505,1	2.505,1				Il lotto ricade in zona Hg1	
49-L	502,8	0	359,8	0,0	0,0	359,8	359,8				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
49-M	1.018,0	0	559,4	0,0	0,0	559,4	559,4				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
49-N	386,1	0	279,7	0,0	0,0	279,7	279,7					
49-O	427,4	0	313,1	0,0	0,0	313,1	313,1					
49-1	3.145,4	0	1.893,8	1.013,0	0,0	880,8	1.893,8	198/09 196/09			Il lotto ricade in parte in zona Hi4	
49-2	5.384,5	0	2.922,4	72,9	0,0	2.849,5	2.922,4				Il lotto ricade in zona Hg1 e in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
49-3	3.868,6	0	1.874,4	320,8	0,0	1.553,6	1.874,4				Il lotto ricade in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
49-4	785,3	0	461,9	429,8	0,0	32,1	461,9		475/85			
49-6	1.023,9	0	569,3	244,0	0,0	325,3	569,3	515?/73	587/85 1000/03			
49-7	2.526,0	0	1.310,8	1.577,4	266,6	0,0	1.577,4	41/06 849/04 515e/73	1770/85 2134/85			
49-9	1.209,3	0	663,9	660,0	0,0	3,9	663,9		1912/85		Il lotto ricade in zona Hg1	
49-10	2.116,9	0	1.111,8	841,4	0,0	270,4	1.111,8				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2	
49-11	1.424,6	0	794,3	705,1	0,0	89,1	794,3			6588/85		
50-A	1.968,0	0	1.071,0	1.277,3	206,3	0,0	1.277,3	867/02 1122/00				
50-B	818,9	0	454,9	498,8	43,9	0,0	498,8	1668/03				
50-C	918,7	0	457,4	471,8	14,4	0,0	471,8	PU 295/09				
50-D	753,5	0	429,0	469,5	40,5	0,0	469,5	811/99 798/97				
50-E	485,8	0	315,6	319,7	4,2	0,0	319,7	34/09				
50-F	1.418,9	0	867,9	981,8	113,9	0,0	981,8	292/00				

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
50-G	1.412,9	0	681,3	0,0	0,0	681,3	681,3					
50-H	1.299,7	0	732,1	491,5	0,0	240,6	732,1	142/97				
50-I	1.828,4	0	579,8	1.175,2	595,4	0,0	1.175,2	522/07 640/02				
50-J	1.886,4	0	1.003,3	1.115,4	112,1	0,0	1.115,4	344/01 390/00 389/00			il lotto ricade in parte in zona Hg2	
50-K	4.840,3	0	2.160,8	2.045,6	0,0	115,2	2.160,8	591/04 971/99 970/99 158/09				
50-L	721,8	0	440,0	472,3	32,3	0,0	472,3	1198/01	1467/03 1464/03 1459/03			
50-M	3.569,8	0	1.803,5	2.138,8	335,3	0,0	2.138,8	198/02				
50-N	2.982,3	0	1.768,6	2.112,0	343,4	0,0	2.112,0	120/04				
50-O	827,1	0	546,5	598,0	51,5	0,0	598,0	269/08 PU 355/09 86/10				
50-P	5.783,3	0	3.971,2	4.937,2	966,1	0,0	4.937,2	486/01 93/00 2157/03 301/04 617/97 1245/99 1236/00 485/01 653/06	23/03			
50-Q	1.100,6	0	696,7	0,0	0,0	696,7	696,7					
50-R	1.882,8	0	1.034,1	1.315,1	280,9	0,0	1.315,1	606/04 255/02		2411/03		
50-S	1.201,0	0	693,8	0,0	0,0	693,8	693,8					
50-T	1.071,4	0	663,9	0,0	0,0	663,9	663,9					
50-U	948,9	0	813,2	957,3	144,1	0,0	957,3	662/06 300/04				
50-V	2.812,3	0	1.047,6	0,0	0,0	1.047,6	1.047,6				Il lotto ricade in zona Hi3 e Hi4.	
50-W	6.334,9	0	2.663,4	3.577,3	913,9	0,0	3.577,3	430/05 789/04 1114/02 1402/01 544/01 361/00		448/03	Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
50-Z	5.767,8	0	3.060,5	3.848,3	787,8	0,0	3.848,3	622/01 181/04 254/04 832/04			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
50-X	814,3	0	663,9	539,8	0,0	124,1	663,9	1310/03				
50-Y	1.622,9	0	1.003,3	0,0	0,0	1.003,3	1.003,3				Il lotto ricade in zona Hg2, Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
50-AB	920,0	0	530,0	594,5	64,4	0,0	594,5	372/02				
50-1	2.035,0	0	912,7	986,0	73,3	0,0	986,0	326/08				

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
50-2	3.032,4	0	1.058,0	1.758,4	700,4	0,0	1.758,4	418/73 397/65				
50-3	2.643,0	0	1.378,0	1.305,1	0,0	72,9	1.378,0	1402/00	2242/85			
50-4	1.029,5	0	589,3	653,2	64,0	0,0	653,2					
50-5	940,1	0	589,3	875,5	286,3	0,0	875,5	268/72 531/68				
50-6	1.460,4	0	738,5	539,7	0,0	198,8	738,5	139/70				
50-7	1.391,2	0	693,8	1.252,6	558,8	0,0	1.252,6		3906/85			
50-8	1.626,3	0	851,0	922,1	71,0	0,0	922,1	176/75	2542/85 2543/85 2544/85			
50-9	1.037,7	0	574,3	1.131,2	556,8	0,0	1.131,2		2088/85	2089/85		
50-10	2.978,6	0	1.564,6	1.372,6	0,0	192,0	1.564,6	DUAAP 370/08 63/80 141/72	4862/85	724/94		
50-11	3.315,7	0	1.808,5	936,2	0,0	872,3	1.808,5	608/85 453/72 140/72	774/85 987/85 1008/85 2008/03	468/94		
50-12	4.470,3	0	2.564,9	2.100,4	0,0	464,4	2.564,9		1009/85	2712-2/85 4768/85		
50-13	4.426,1	0	2.057,3	742,0	0,0	1.315,3	2.057,3	515b/73	3307/85			
50-14	2.024,4	0	1.057,0	662,4	0,0	394,6	1.057,0	354/72				
50-15	2.066,7	0	1.091,9	770,8	0,0	321,1	1.091,9	354/72	6581/85			
50-16	6.147,4	0	3.575,6	4.595,9	1.020,4	0,0	4.595,9	2419/03 126/01 1043/00 831/04 146/07 147/07	223/85			
50-17	1.536,0	0	845,0	322,0	0,0	523,1	845,0		2092/85			
50-18	1.596,6	0	1.047,6	284,8	0,0	762,7	1.047,6		1378/85			
50-19	1.111,4	0	651,5	188,2	0,0	463,3	651,5	DUAAP 418 del 03/11/2009	4385/84		Il lotto ricade in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
50-20	454,8	0	329,0	440,0	111,0	0,0	440,0		2382/85 2383/85		Il lotto ricade in zona Hi3 e Hi4.	
51-A	2.283,1	0	1.226,7	0,0	0,0	1.226,7	1.226,7					
51-B	3.502,5	0	1.809,7	1.840,6	30,8	0,0	1.840,6	682/04 398/04 277/01				
51-C	4.007,1	0	2.060,8	463,2	0,0	1.597,6	2.060,8	345/04 989/03			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
51-D	3.473,2	0	2.435,5	1.278,8	0,0	1.156,6	2.435,5	219/08 357/02				

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
51-E	2.983,9	0	1.379,0	0,0	0,0	1.379,0	1.379,0				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
51-F	4.254,1	0	2.554,9	1.329,0	0,0	1.225,9	2.554,9	476/03			Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
51-I	588,2	0	373,3	0,0	0,0	373,3	373,3					
51-J	562,5	0	415,1	0,0	0,0	415,1	415,1					
51-K	900,2	0	614,1	281,2	0,0	332,9	614,1	476/03			Il lotto ricade in zona Hg1	
51-1	1.232,4	0	686,8	632,1	0,0	54,7	686,8		2198/85			
51-2	1.132,1	0	564,4	190,0	0,0	374,4	564,4			4331/85		
51-3	1.184,4	0	671,4	93,2	0,0	578,1	671,4					
52-A	28.343,4	0	22.612,7	22.268,1	0,0	344,6	22.612,7	545/04 377/10 376/10 764/04 47/12				Area di interesse territoriale n° 1
52-E	1.108,4	0	663,9	0,0	0,0	663,9	663,9					
53-A	413,1	0	261,1	260,8	0,0	0,3	261,1	269/01 322/00				
53-B	494,5	0	312,8	344,0	31,2	0,0	344,0	1181/03				
53-D	935,6	0	532,3	639,4	107,1	0,0	639,4	708/04				
53-E	545,7	0	338,3	0,0	0,0	338,3	338,3					
53-H	7.917,0	0	4.145,8	400,0	0,0	3.745,8	4.145,8					
53-Y 53-Y1 53-Y2	14.309,8	5.942	10.501,4	0,0	0,0	10.501,4	10.501,4					Aree vincolate ai sensi dell'art. 10 dell L. 353/2000
53-J	4.072,4	0	2.144,4	2.660,8	516,5	0,0	2.660,8	571/04				
53-K	1.366,2	0	1.035,1	1.239,0	203,8	0,0	1.239,0	388/08 68/10				
53-L	2.020,5	0	1.029,7	414,0	0,0	615,6	1.029,7	568/04 468/99				
53-M	767,4	0	448,6	0,0	0,0	448,6	448,6					
53-1	313,9	0	199,7	274,5	74,8	0,0	274,5			3367/85		
53-2	1.387,8	0	757,3	714,0	0,0	43,4	757,3			98/85		

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
53-3	761,8	0	445,9	191,3	0,0	254,6	445,9		962/85			
53-4	744,9	0	437,4	193,3	0,0	244,1	437,4		961/85			
53-5	969,1	0	549,0	451,5	0,0	97,5	549,0	332/78 473/72				
53-6	1.159,4	0	582,8	399,5	0,0	183,3	582,8		628/85			
53-7	18.063,9	0	10.599,7	731,8	0,0	9.867,9	10.599,7					
53-8	5.832,8	0	3.006,3	2.214,7	0,0	791,6	3.006,3		2539/85	4930/85 4769-2/85		
53-9	4.570,7	0	2.554,9	2.255,5	0,0	299,4	2.554,9	119/08 97/79 452/72	1088/94 4477/85 580/85 82/85	652/03 327/03 328/03 1360/94 4712/85 2443/85		
53-10	4.650,8	0	2.452,9	2.269,4	0,0	183,5	2.452,9	452/72 97/79 577/08 372-09	2641/85 2640/85			
53-11	20.877,0	0	10.459,1	474,8	0,0	9.984,3	10.459,1					Vedi art. 8.8 delle norme di attuazione.
53-12	1.769,6	0	1.046,1	459,0	0,0	587,0	1.046,1		2181/85			
53-13	2.218,7	0	1.193,4	1.115,0	0,0	78,4	1.193,4	562/04 1379/01 1259/98	133/85			
53-14	6.041,5	2.277	3.513,4	150,5	0,0	3.362,9	3.513,4		298/85			
54-A	1.673,9	0	1.025,2	1.113,7	88,5	0,0	1.113,7	1810/03				
54-B	4.107,3	0	2.110,7	2.722,7	612,0	0,0	2.722,7	140/07 PU356/09				
54-1	1.138,3	0	633,2	457,0	0,0	176,2	633,2	1173/00	795/85	817/03		
55-A	1.200,5	0	574,3	866,7	292,4	0,0	866,7	556/06 1976/03 1300/01		1543/03 1541/03		
55-B	1.251,1	0	752,0	204,7	0,0	547,3	752,0	301/00 710/97				
55-1	2.043,0	0	1.211,3	911,0	0,0	300,3	1.211,3	106/00	786/85			
55-2	3.919,0	0	1.947,8	1.839,4	0,0	108,4	1.947,8	97/79 452/72		485/94 4769-1/85 4480/85 2549/85		
55-3	4.564,7	0	2.583,3	1.149,6	0,0	1.433,7	2.583,3	1238/99 97/79 452/72	230b/94 1644/85 778/85 575/85			
55-4	2.114,7	0	1.136,6	618,4	0,0	518,3	1.136,6	338/09	4762/85	1528/03		
55-5	1.879,3	0	1.052,1	501,3	0,0	550,8	1.052,1	205/00 1027/74	775/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
55-6	1.525,4	0	1.062,0	494,7	0,0	567,3	1.062,0		6240/85 415/85			
56-A	1.213,9	0	678,8	0,0	0,0	678,8	678,8					
56-B	1.451,6	0	788,3	0,0	0,0	788,3	788,3					
56-E	1.790,8	0	987,4	0,0	0,0	987,4	987,4					
56-H	3.227,1	0	1.370,5	1.786,6	416,0	0,0	1.786,6	1142/01 349/99		2186/03 1469/03		
56-1	1.434,7	0	778,4	330,9	0,0	447,5	778,4	1027/74		779/85		
56-2	1.386,4	0	748,5	392,8	0,0	355,7	748,5	1027/74	784/94 780/85			
56-3	929,0	0	561,9	377,0	0,0	184,9	561,9		2097/85 1108/85			
56-4	1.111,0	0	595,2	520,0	0,0	75,3	595,2		1109/85	359/85		
56-5	759,9	0	502,2	229,2	0,0	273,0	502,2					
56-6	1.254,9	0	750,5	345,2	0,0	405,3	750,5		221/85	2098/85		
56-7	563,8	0	356,9	119,1	0,0	237,7	356,9			4591/85		
56-8	446,0	0	286,1	119,1	0,0	167,0	286,1		4564/85			
57-A	5.580,5	0	3.076,4	3.864,5	788,0	0,0	3.864,5	1523/00				
57-B	2.845,7		1.507,4	1.844,0	336,6	0,0	1.844,0	DUAAP n.345 del 27/07/2009				
57-C	2.612,1	105	1.507,4	1.830,5	323,1	0,0	1.830,5	DUAAP n.71 del 31/03/2009 e variante				
57-D	1.013,2	0	597,2	652,9	55,7	0,0	652,9	272/04				
57-E	1.267,6	0	563,4	364,9	0,0	198,4	563,4	874/04 1560/00				
57-F	1.280,4	0	792,8	0,0	0,0	792,8	792,8					
57-G	1.207,3	0	670,4	734,7	64,3	0,0	734,7	1134/02 570/01				
57-H	976,6	0	713,7	797,3	83,6	0,0	797,3	83/00		1570/03		
57-I	1.051,7	0	564,4	625,8	61,4	0,0	625,8	465/02				
57-J	28.950,4	7.131	19.511,5	476,0	0,0	19.035,5	19.511,5		816/85		Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
57-K	7.170,0	0	3.939,8	2.401,0	0,0	1.538,8	3.939,8	262/04 568/99		630/03		
57-R	916,1	0	519,6	532,9	13,3	0,0	532,9	781/04				
57-S	1.456,3	0	624,1	0,0	0,0	624,1	624,1					
57-V	23.915,6	4.080	17.359,4	0,0	0,0	17.359,4	17.359,4				Il lotto ricade in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	
57-Z	438,5	0	281,6	0,0	0,0	281,6	281,6					
57-X	668,8	0	504,7	0,0	0,0	504,7	504,7					
57-Y	592,4	0	504,7	0,0	0,0	504,7	504,7					
57-1	1.398,1	0	716,6	597,8	0,0	118,8	716,6		876/94	2127/85		
57-2	1.520,2	0	813,2	868,8	55,6	0,0	868,8			5150/85		
57-3	3.880,7	0	1.939,3	1.755,3	0,0	184,0	1.939,3			3817-1/85		
57-4	707,9	0	335,5	321,5	0,0	13,9	335,5	1121/03 1029/74 19/09		2878/85		
57-5	1.120,0	0	658,4	307,7	0,0	350,7	658,4	1029/74	1335/85			
57-6	2.075,3	0	930,1	913,6	0,0	16,6	930,1	1029/74	3901/85 3761/85	999/03 997/03 995/03 5446/85		
57-7	705,1	0	405,1	143,9	0,0	261,2	405,1					
57-8	616,0	0	345,9	218,1	0,0	127,8	345,9			4910/85		
57-9	1.413,0	0	808,2	561,3	0,0	247,0	808,2	1029/74	1482/85 1481/85			
57-10	1.696,2	0	929,6	301,2	0,0	628,5	929,6	1029/74		4642/85		
57-11	2.167,9	0	1.201,3	937,7	0,0	263,7	1.201,3	1029/74	1204/85			
57-12	2.646,1	0	1.559,6	713,9	0,0	845,8	1.559,6	106/72		4366/85		
57-13	2.338,6	0	1.309,8	432,3	0,0	877,5	1.309,8	454/72	1198/85			
57-14	1.193,8	0	680,8	34,2	0,0	646,6	680,8					
57-15	6.999,3	0	3.532,3	2.345,3	0,0	1.187,0	3.532,3	192/09 181/09		1781_2/85		
57-17	689,0	0	400,1	428,5	28,4	0,0	428,5		2750/85			

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
57-18	667,7	0	400,1	576,1	176,0	0,0	576,1		2768/85			
57-19	674,3	0	420,5	536,7	116,1	0,0	536,7		2972/85			
57-20	610,1	0	419,1	0,0	0,0	419,1	419,1					
58-A	914,3	0	564,4	640,0	75,6	0,0	640,0	295/08				
58-B	1.228,5	0	670,9	776,5	105,7	0,0	776,5	341/08 DUAAP 336/2009				
58-C	1.150,7	0	646,0	742,1	96,1	0,0	742,1	49/04				
58-D	1.380,6	0	767,4	897,9	130,5	0,0	897,9	156/08 PU307/09				
58-E	2.708,4	0	1.440,2	0,0	0,0	1.440,2	1.440,2	PU405/09(diniego)				
58-G	7.268,0	1.631	5.148,4	0,0	0,0	5.148,4	5.148,4					
58-H	1.114,0	0	663,9	764,3	100,4	0,0	764,3	309/08 - PU 457/09				
58-1	1.020,6	0	573,3	572,8	0,0	0,5	573,3			3625/85 4082/85		
58-2	1.012,4	0	569,8	890,9	321,0	0,0	890,9		155/85	158/85		
58-3	1.064,3	0	600,7	533,4	0,0	67,3	600,7		1340-B/85			
58-4	1.070,2	0	600,7	180,0	0,0	420,7	600,7			2515/85		
58-5	755,3	0	422,5	777,6	355,1	0,0	777,6		2124/85			
58-6	746,6	0	435,0	805,0	370,0	0,0	805,0			5127/85		
58-7	1.990,1	0	997,3	229,0	0,0	768,3	997,3	18/71				
58-8	1.034,7	0	576,3	263,7	0,0	312,6	576,3		3092/85			
58-9	1.063,2	0	624,1	640,9	16,8	0,0	640,9	1429/01	366/85			
58-10	1.273,1	0	661,4	763,6	102,2	0,0	763,6	1800/03				
58-11	709,0	0	443,4	391,3	0,0	52,2	443,4			3082/85		
58-12	721,8	0	443,4	297,0	0,0	146,5	443,4			3086/85		
59-B	9.031,1	0	5.288,2	26.446,2	21.158,0	0,0	26.446,2	150/04			Il lotto ricade e in parte in zona Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4	Area di interesse territoriale n°3. Vedi art. 6.2 delle norme di attuazione.

TABELLA A

DATI GENERALI			VOLUMI					CONCESSIONE EDILIZIA			CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DA FRANA ED IDRAULICA	NOTE
N° LOTTO	SUP. LOTTO AL NETTO DELLA SUP. DI CESSIONE E DI ESPROPRIO [MQ]	SUP. CESSIONE [MQ]	VOL. EDIFICABILE [MC]	VOL. ESISTENTE [MC]	VOL. ESISTENTE EDIFICATO IN ECCESSO [MC]	VOL. RESIDUO DA EDIFICARE [MC]	VOL. COMPLESSIVO VARIANTE [MC]	CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE	CONCESSIONI IN SANATORIA RILASCIATE	PRATICHE DI CONDONO NON EVASE		
60-A	3.001,6	0	1.599,4	1.722,8	123,4	0,0	1.722,8	551/00 502/98				
60-B	3.015,1	0	1.599,4	2.674,0	1.074,6	0,0	2.674,0	1930/03 245/03 245/02 1531/00	291/03 235/03 209/03 208/03 206/03			
60-D	6.010,3	0	3.821,4	0,0	0,0	3.821,4	3.821,4					
60-E	7.194,2	0	4.545,5	5.757,5	1.212,0	0,0	5.757,5	493/04 466/00 467/00 468/00 469/00 909/99 908/99 907/99 906/99 905/99 234/99 235/99				
60-F	3.523,4	0	1.808,5	2.239,7	431,2	0,0	2.239,7	56/07 2136/03 795/00 1408/98 1185/96				
60-G	1.853,3	0	1.086,9	0,0	0,0	1.086,9	1.086,9	0				
60-K	2.802,8	0	1.645,2	2.347,0	701,8	0,0	2.347,0	77/03 77/02 1112/00 331/99		2154/03 2131/03		
60-N	728,0	0	445,9	0,0	0,0	445,9	445,9	0				
60-O	736,2	0	446,4	477,3	30,9	0,0	477,3	19/04 1118/01				
60-1	2.603,2	0	1.298,4	616,9	0,0	681,5	1.298,4	1027/74	2771/85 3250/85 3185/85			
60-2	1.923,9	0	1.211,3	1.327,2	115,9	0,0	1.327,2	28/09	454/85			
60-3	4.720,1	0	2.554,9	2.188,6	0,0	366,3	2.554,9	505/01 173/00 339/09	3174/85 4633/85	5561/85 4297/85 634/94		
60-4	2.833,5	0	1.917,4	1.233,6	0,0	683,9	1.917,4		6128/85			
60-5	2.414,1	0	1.062,0	614,2	0,0	447,8	1.062,0		2546/85			
60-6	4.027,9	0	2.316,0	2.066,4	0,0	249,7	2.316,0	97/79 452/72	3304/85 3913/85 5555/85	1990/03 915/03 6513/85 2538/85 2395/85 95/85		
60-7	402,8	0	230,4	67,3	0,0	163,1	230,4			1782/85		
60-8	1.623,1	0	890,3	973,8	83,5	0,0	973,8	254/02 112/01 304/98 864/01				